SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2026, n. **214**.

Disposizioni in materia di cinema. (26G00230) *Pag.* 1

LEGGE 23 novembre 2026, n. **215**.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. (26G00235) . . . . . *Pag.* 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 16 ottobre 2026.

Indicazione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno DOP per i prodotti agroalimentari. (26A06088) . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 6 novembre 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici». (26A06057) . . . . . *Pag.* 28

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 ottobre 2026.

Cofinanziamento nazionale del progetto «*Pilot Line Wide Band Gap*» ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 17/2026). (26A06086) *Pag.* 86

DECRETO 30 ottobre 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma regionale Sicilia del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. (Decreto n. 16/2026). (26A06087). . *Pag.* 87

DECRETO 13 novembre 2026.

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027. (26A06133). . . . . *Pag.* 89

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E DI BUCCHIANICO

ORDINANZA 30 ottobre 2026.

Disciplina della delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, adozione dello schema di protocollo d'intesa con gli ordini ed i collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali e ulteriori disposizioni urgenti. (Ordinanza n. 4/2026). (26A06134) . . . . . *Pag.* 90

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Piano nazionale per le politiche urbane 2021-2027 (articolo 7 del decreto-legge n. 66 del 2026; delibera CIPESS n. 13 del 2025; articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020). (Delibera n. 41/2026). (26A06009) . . . . . *Pag.* 99

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone furoato e olopatadina cloridrato, «Rineffix». (26A06089). . . . . *Pag.* 131

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina cloridrato, «Miozac». (26A06090). . . *Pag.* 132

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paroxetina, «Paroxetina Teva». (26A06091) . . . . . *Pag.* 132

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo cloridrato, «Landiobloc». (26A06092). *Pag.* 132

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di procarbazina, «Natulan». (26A06093). . . . . *Pag.* 133

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Doc». (26A06094) . . . . . *Pag.* 133

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Tavanic». (26A06095) . . . . . *Pag.* 134

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di everolimus, «Everolimus Tam» (26A06096). . . . . *Pag.* 134

Autorità nazionale anticorruzione

Revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001. (26A06098) . . . . . *Pag.* 135

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A06116) *Pag.* 135

Ministero dell'interno

Criteri e modalità di riparto e utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026. (26A06173) . . . . . *Pag.* 135

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

FEAMPA 2021/2027 - Scorrimento della *sub* graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca strascico classe di lunghezza 18<=LFT<24. (26A06097). . . . . *Pag.* 135

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 11 novembre 2026, recante: «Attuazione dell'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, comprese le opere per la realizzazione del geoscambio a circuito aperto». (26A06115). . . . . *Pag.* 135

Ministero dell'economia e delle finanze

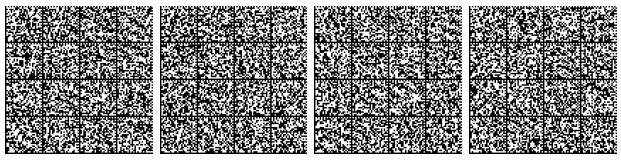
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2026 (26A06117) . . . . . *Pag.* 136

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2026 (26A06118) . . . . . *Pag.* 136

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2026 (26A06119) . . . . . *Pag.* 137

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2026 (26A06120) . . . . . *Pag.* 137

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2026 (26A06121) . . . . . *Pag.* 138



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2026, n. **214**.

Disposizioni in materia di cinema.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCÌPI GENERALI, GOVERNANCE E RIFORMA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e del rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.

2. Le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto dei princìpi di libertà di espressione artistica, di trasparenza, di imparzialità, di proporzionalità, di tracciabilità, di concorrenza leale, del pluralismo culturale, della neutralità tecnologica, della tutela della produzione indipendente, della promozione della diversità culturale europea e della valorizzazione della lingua italiana, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.

3. Le politiche pubbliche promuovono l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo, assicurando trasparenza nei confronti del pubblico nonché la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituiscono princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 2.

Istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo

1. È istituito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Forum», quale organo permanente di consultazione, di analisi e di partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.

2. Il Forum svolge compiti di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3. Presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.

3. Il Forum, in particolare, con riferimento al settore cinematografico e audiovisivo:

a) svolge attività di analisi del settore;

b) formula proposte sugli indirizzi generali del settore e sugli strumenti di intervento pubblico;

c) esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali;

d) contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;

e) organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera del cinema e dell'audiovisivo e con le associazioni di categoria;

f) effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale sul settore.

4. Il Forum è composto da:

a) otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e quattro individuati tra professionisti, studiosi ed esperti all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico;

b) otto componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e assicurando la presenza di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, dei distributori, dei soggetti operanti nel settore della promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive e del settore videoludico.

5. Il Ministro della cultura nomina il presidente del Forum tra gli esperti di cui al comma 4, lettera *a)*. Il Ministero della cultura comunica i nominativi del presidente e degli altri componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. I componenti del Forum restano in carica tre anni. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Forum adotta un regolamento interno. I pareri di cui al comma 3, lettera *c)*, sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.



8. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum.

9. Al funzionamento del Forum, ivi comprese le attività della segreteria tecnica di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. A decorrere dalla data del primo insediamento del Forum, alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 5 e 7, le parole: «Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «Forum del cinema e dell'audiovisivo»;

b) l'articolo 11 è abrogato;

c) le parole: «Consiglio superiore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Forum del cinema e dell'audiovisivo».

Art. 3.

Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo

1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, è istituita l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. All'Agenzia sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo. Sono escluse dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.

3. Sono attribuiti all'Agenzia compiti e funzioni concernenti:

a) lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'incremento dell'offerta e della domanda di cinema e di audiovisivo;

b) il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;

c) la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;

d) la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e alla rilevazione delle spese e dei risultati degli interventi adottati in tale settore, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, i dati raccolti e i risultati delle attività condotte ai sensi della presente lettera sono comunicati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle competenze attribuite al medesimo Ministero in tema di monitoraggio e di valutazione della spesa e dei risultati dell'azione pubblica;

e) l'organizzazione di incontri e la promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

f) la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università, con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti di ricerca;

g) la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

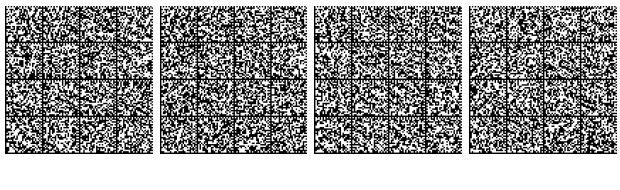
h) la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera del cinema e dell'audiovisivo;

i) il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;

l) il coordinamento delle Film Commission, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, mediante l'adozione di linee guida nazionali.

4. L'Agenzia, nel rispetto delle competenze delle regioni, coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché elabora, di concerto con le Film Commission e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema e dell'audiovisivo, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dall'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche.

5. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.



6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi. Il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità ed esperienza di amministrazione o gestione. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui due designati dal Ministro della cultura, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Film Commission delle regioni, e uno designato dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Ciascuna proposta di nomina, a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza semplice. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della cultura. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di centonovantasette unità, di cui sette posizioni dirigenziali di livello non generale.

10. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento di un contingente di personale trasferito dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura di non oltre ottantaquattro unità, di cui due con qualifica dirigenziale di livello non generale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) mediante procedure selettive pubbliche nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 16;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

11. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 10, lettera *a)*, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area e del comparto funzioni centrali e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di euro 6.861.650 per l'anno 2028, di cui euro 6.066.883 per le assunzioni a tempo indeterminato, euro 300.000 per le spese relative alla procedura concorsuale ed euro 494.767 per le spese di funzionamento, e la spesa di euro 6.318.974 annui a decorrere dall'anno 2029, di cui euro 6.066.883 per le assunzioni a tempo indeterminato ed euro 252.091 per le spese di funzionamento. È altresì autorizzata per il funzionamento degli organi la spesa di euro 294.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

13. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi e indica le entrate dell'Agenzia, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani programmatici e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia medesima per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia sono adottati dal direttore e approvati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto.

14. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni eventuale tributo e diritto dovuto per i medesimi atti.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.155.650 per l'anno 2028 e a euro 6.612.974 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispon-



dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

17. L'Agenzia di cui al presente articolo entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Art. 4.

Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti prinpìpi e criteri direttivi, fermo quanto previsto dal codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184:

a) favorire forme di cooperazione nell'ambito del settore del cinema e dell'audiovisivo tramite il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia, ivi comprese la società Cinecittà Spa e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

b) introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di tempestiva erogazione dei contributi e incentivi, anche fiscali, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative;

c) potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi, anche fiscali, e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

d) adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale;

e) prevedere l'introduzione della figura del «responsabile per i contributi e incentivi, anche fiscali», a fini di trasparenza;

f) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;

g) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle coproduzioni internazionali, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;

h) introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere cinematografiche e audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica nonché le coproduzioni internazionali;

i) promuovere il sostegno della filmografia di genere, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico;

l) introdurre un sistema organico e coordinato di rilevazione e verifica degli oneri derivanti dalle diverse misure di sostegno e di incentivazione previste, idoneo a garantire il rispetto dei limiti di spesa e la tempestiva individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché l'adozione delle conseguenti misure correttive;

m) adottare, nella disciplina dei procedimenti per la concessione delle misure previste, strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti rispetto ai parametri di mercato e specifiche misure di prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;

n) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;

o) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese nel territorio nazionale;

p) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;

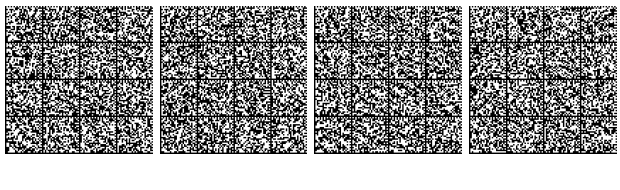
q) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale;

r) promuovere il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, di strumenti di audiodescrizione e di programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo;

s) promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche nei contesti caratterizzati da disagio sociale;

t) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;

u) promuovere interventi educativi, formativi e culturali nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica,



musicale e coreutica, volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze;

v) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale;

z) promuovere il restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo;

aa) favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche regionali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma;

bb) promuovere il settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;

cc) valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale *d'essai* e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi, anche fiscali, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche;

dd) promuovere partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;

ee) prevedere specifici criteri di accesso ai contributi e agli incentivi, anche fiscali, per le opere cinematografiche e audiovisive destinate alla diffusione televisiva e nella rete *internet*, con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;

ff) prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico e audiovisivo;

gg) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo;

hh) disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti;

ii) favorire la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;

ll) promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa, nel pieno rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia e degli *standard* di settore esistenti;

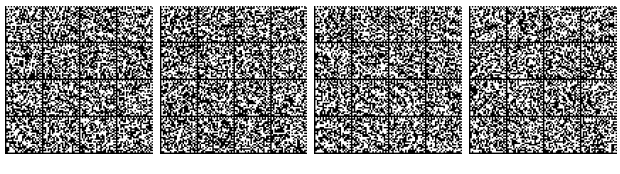
mm) favorire la formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie cinematografiche e audiovisive, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale;

nn) favorire lo sviluppo del settore cinematografico attraverso la revisione della disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico secondo criteri di proporzionalità e diversificazione, anche mediante contributi diretti destinati, in particolare, al funzionamento, al ripristino, alla ristrutturazione e alla trasformazione funzionale delle sale cinematografiche;

oo) favorire il sostegno alla produzione indipendente, come definita ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, attraverso specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia



e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mediante utilizzo delle risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

a) del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

b) del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli adempimenti derivanti dall'attuazione dei suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi

1. Presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di valutare le opere e i progetti a cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 220 del 2016. La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle Commissioni di cui ai citati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.

2. La Commissione è composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e alla distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari dei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.

3. La composizione della Commissione è stabilita favorendo la partecipazione di entrambi i sessi e l'equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche, tenendo conto altresì dell'assenza di conflitti di interessi.

4. A decorrere dall'anno 2028, l'individuazione degli esperti avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 2. Il comitato selezionatore redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La nomina della Commissione è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.

5. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce per le operazioni di competenza con cadenza almeno bimestrale.

6. All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:

a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

b) l'assenza, a proprio carico, di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere e ai progetti oggetto di esame della Commissione;

d) di non beneficiare di ulteriori contributi, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidente, consigliere di amministrazione, amministratore socio di enti o società beneficiarie.

7. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di relazione con i soggetti, i progetti e le attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che versano in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.

8. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione preliminare sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

9. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi.

10. A ciascun componente della Commissione è riconosciuto un compenso pari a 29.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

11. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a euro 631.750 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 451.250, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e, quanto a euro 180.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2-*ter*, della medesima legge n. 220 del 2016.

Capo II

TUTELE DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Art. 6.

Delega al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità, per il riordino degli ammortizzatori sociali del settore dello spettacolo e per l'adozione di misure di sostegno per i lavoratori in condizioni di fragilità socio-economica

1. In ragione del carattere strutturalmente discontinuo e delle specificità del settore dello spettacolo, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la razionalizzazione delle tutele previdenziali e assistenziali per i lavoratori subordinati e autonomi del settore dello spettacolo, ivi compresi i professionisti, per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori nonché per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socio-economica.

2. Restano fermi, ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dei lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, che svolgono le attività artistiche, tecniche e amministrative tassativamente individuate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come da ultimo aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente, dalla natura del rapporto di lavoro e dalla tipologia contrattuale adottata;

b) eventuale adeguamento dell'elenco delle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) applicazione delle disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) accesso riservato ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS il cui reddito prevalente derivi da attività svolte nel settore dello spettacolo;

b) riconoscimento dell'indennità, previa domanda, a chi abbia maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nei dodici mesi precedenti o nell'anno precedente;

c) incremento della durata della prestazione rispetto a quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;

d) revisione del periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera della prestazione rispetto a quello previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;

e) determinazione dell'indennità giornaliera nella misura massima dell'80 per cento della retribuzione o del reddito di riferimento, differenziando la misura in base al numero delle giornate di indennità riconosciute;

f) definizione del tetto giornaliero non superiore al doppio del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS;

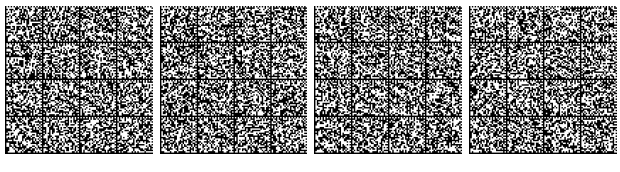
g) riconoscimento, per le giornate di percezione dell'indennità, della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

h) individuazione, per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, di criteri di determinazione delle giornate accreditabili e delle relative contribuzioni compatibili con i sistemi di gestione dei flussi di denuncia retributiva e contributiva dell'INPS, evitando il ricorso a criteri fondati sull'appartenenza a categorie non stabilmente individuabili nel tempo in capo al medesimo lavoratore;

i) divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria;

l) misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socio-economica.

4. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 è assicurato anche mediante l'incremento del contributo specifico sulla retribuzione o sui compensi imponibili ai fini previdenziali e del contributo di solidarietà a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti



ti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al FPLS, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

5. All'attuazione della presente delega si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, e delle entrate derivanti dalle misure di cui al comma 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2360):

Presentato dall'On. Elly SCHLEIN (PD-IDP) ed altri, in data 15 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 maggio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 10 ed il 18 dicembre 2025; il 4 ed il 11 marzo 2026; il 15, il 22 ed il 30 luglio 2026.

Esaminato in Aula il 3 ed il 6 agosto 2026 ed approvato il 10 settembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2035):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, 17 settembre 2026, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 30 settembre 2026; il 6, il 13, il 14 ed il 28 ottobre 2026; il 3 novembre 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 4 novembre 2026.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Nazionalità italiana delle opere)*. — 1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;

c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il *Forum del cinema e dell'audiovisivo* e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.».

«Art. 7 *(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale)*. — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del *Forum del cinema e dell'audiovisivo*, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

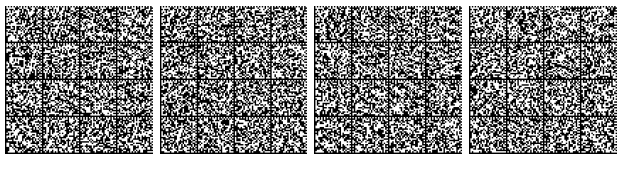
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera *a)* con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da *a)* a *e)*, può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.».

— L'art. 11 della citata legge n. 220 del 2016, abrogato dalla presente legge, recava: «Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1958, n. 84:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) -u) (*omissis*);

v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audio-visivo nel territorio di riferimento.

2. (*omissis*)».

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo degli articoli 30, 35 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-*bis*, commi 3 e 4-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-*bis*. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

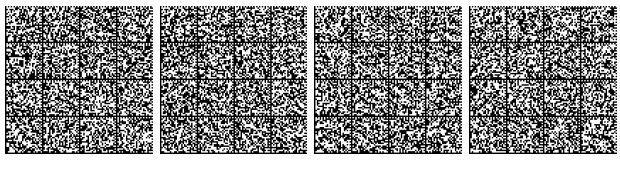
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento;

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della



spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

4-*ter*. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-*ter*, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.

4-*quater*. Con le medesime modalità di cui al comma 4-*ter* si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.

4-*quinquies*. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-*ter* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-*quater*, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

4-*sexies*. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

4-*septies*. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-*ter*:

a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-*ter* a 4-*sexies*;

b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve;

c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-*bis*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-*quater*.

4-*octies*. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

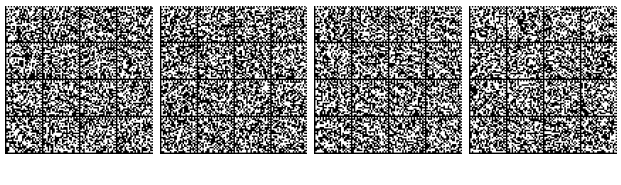
5. La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*septies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-



cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-*bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5-*quater*. Ai fini di cui al comma 5-*ter*, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-*ter*. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5-*quinquies*. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

5-*sexies*. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-*ter*) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.».

«Art. 9 *(Il personale e la dotazione finanziaria)*. — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2025, n. 286.

— Si riporta il testo degli articoli 13, 26 e 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277:

«Art. 13 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)*. — 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.

5-*bis*. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.».

«Art. 26 *(Contributi selettivi)*. — 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

4-*bis*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-*ter*. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.».

«Art. 32 *(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)*. — 1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera *b)*, è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

— Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante «Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1924, n. 158:

«Art. 14. — Il Consiglio di Stato:

1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.»

— Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.:

«632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277:

«Art. 27 *(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)*. — 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;

f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

2-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

4-*bis*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-*ter*. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.

— Per il testo dell'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, si veda nelle note all'art. 4.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 2017, n. 289:

«Art. 2 *(Deleghe al Governo)*. — 1. - 4. (*omissis*)

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. (*omissis*).

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante «Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1947, n. 178:

«Art. 3. — Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;

15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16) sarti;

17) pittori, stuccatori e formatori;

18) artieri ippici;

19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;

20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese soprannominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22) calciatori ed allenatori di calcio;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

23-*bis*) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.».

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2005, n. 80.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1989, n. 237 recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1989, n. 287:

«Art. 1 *(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)*. — 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. – 4. (*omissis*)».

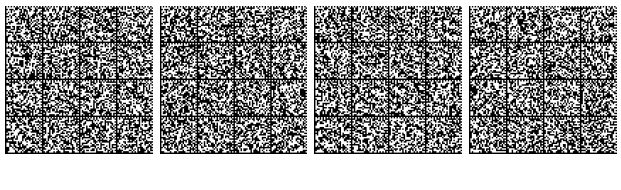
— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1983 e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1983, n. 310:

«Art. 7. — 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2. - 13 (*omissis*)».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — 1. - 17. (*omissis*).



18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19-33. (*omissis*)».

— Si riporta il testo degli articoli 3, 7 e 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2023, n. 282:

«Art. 3 *(Misura e durata dell'indennità di discontinuità)*. — 1. L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

2. La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

3. L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'indennità di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

«Art. 7 *(Contribuzione)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.».

«Art. 9 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Le prestazioni per l'indennità di discontinuità di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonché alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: *a)* quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; *b)* quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; *c)* quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

26G00230

LEGGE 23 novembre 2026, n. **215**.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali.

2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* - IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

1. Coerentemente con quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all'articolo 4.

2. La Strategia, adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

Art. 3.

Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d'azione, che possono essere declinate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo di cui all'articolo 4:

a) utilizzare la banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;

b) prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo;

d) favorire la realizzazione da parte delle università di attività di ricerca, seminari, collaborazioni con altre istituzioni universitarie nazionali e internazionali, che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che



si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all'antisemitismo della presente legge. Le università adottano, inoltre, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Le università adottano le misure di cui alla presente lettera nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio;

e) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo;

f) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;

g) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

Art. 4.

Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, di cui all'articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa.

2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia di cui all'articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti della Delegazione italiana presso l'IHRA, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, dell'Unione giovani ebrei d'Italia, della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, della fondazione Museo della *Shoah*, della fondazione Memoriale della *Shoah* di Milano e del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della *Shoah*. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico di lavoro esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo, delle associazioni culturali e scientifiche e delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1004):

Presentato dal Sen. Massimiliano ROMEO (LSP-PSd'Az) e altri, il 30 gennaio 2024.

Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 15 febbraio 2024, con il parere delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 5 agosto 2025.

Nuovamente assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 5 agosto 2025, con il parere delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 5 agosto 2025, il 30 settembre 2025; il 7, il 20, il 21, il 27, il 28 e il 29 gennaio 2026; il 3, il 4, il 10, l'11, il 18, il 24, il 25 febbraio 2026 e il 3 marzo 2026.

Esaminato in Aula il 3 marzo 2026 e approvato il 4 marzo 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2830):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, l'11 marzo 2026, con il parere delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 16 e il 29 aprile 2026; il 21 e il 22 luglio 2026; il 4 agosto 2026; il 9, il 15, il 16 e il 30 settembre 2026.

Esaminato in Aula il 2 ottobre 2026 ed approvato, definitivamente, il 17 novembre 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera *a)*, e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».

— La legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

— Si riportano gli articoli 3 e 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017:

«Art. 3 *(Piano di azione integrato)*. — 1. Con decreto del Ministro dell' istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l' infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale degli utenti, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell' istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della

collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

«Art. 4 *(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)*. — 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera *l)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.».

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 7 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999:

«Art. 7 *(Autonomia organizzativa)*. — 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-*bis*. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».

«Art. 9 *(Personale della Presidenza)*. — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-*bis*, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all' articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-*bis*. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5-*ter*. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5-*quater*. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-*ter* sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.».

26G00235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 ottobre 2026.

Indicazione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno DOP per i prodotti agroalimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 5, lettere *e)* e *g)*, che attribuisce allo stesso i compiti, rispettivamente, di produzione e fornitura delle carte valori, di fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché di fabbricazione di contrassegni di Stato;

Vista la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» e, in particolare, l'articolo 6 secondo cui i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, per l'immissione in commercio, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che è carta valori, affidando, al contempo, ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica secondo la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni che approva le annesse istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e delle altre forniture grafiche per le amministrazioni dello Stato, nonché delle ordinazioni, delle consegne e della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Ritenuto dover disciplinare, in fase di prima applicazione, lo speciale contrassegno di cui all'articolo 6 della legge 21 aprile 2026, n. 75, limitatamente ai prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), in ragione della necessità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori e tecnici riguardo ai prodotti a indicazione geografica tipica (IGP), stante le specificità di tale categoria di prodotti su cui calibrare il relativo decreto attuativo;

Visto il sentito del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48714 del 14 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo dello speciale contrassegno DOP per i prodotti agroalimentari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 21 aprile 2026, n. 75.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;

b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «organismi di controllo»: le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF alla verifica del rispetto del disciplinare dei prodotti alimentari italiani DOP, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143;

d) «consorzio»: il consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128;

e) «DOP»: la denominazione di origine protetta come definita dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;

f) «confezionatore»: l'operatore del settore alimentare titolare del codice ICQRF che effettua le operazioni di confezionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *j)*, del regolamento (CE) n. 852/2004 del prodotto agroalimentare certificato, predisponendolo per l'immissione in commercio.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Lo speciale contrassegno DOP di cui al presente decreto si applica esclusivamente ai prodotti agroalimentari preimballati come definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo. I consorzi, con delibera assembleare, decidono circa l'utilizzo del contrassegno e, conformemente, richiedono all'organismo di controllo la modifica del piano dei controlli. Per i prodotti DOP per i quali non esiste un consorzio, l'uso del contrassegno è consentito previo inserimento nel relativo disciplinare.

Art. 4.

Caratteristiche dello speciale contrassegno DOP

1. Il contrassegno è stampato dall'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, nei formati di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:

a) il numero progressivo di identificazione e la serie alfanumerica;

b) il numero progressivo in forma di codice QR *(Quick Response Code);*

c) l'emblema dello Stato;

d) il simbolo del tricolore italiano;

e) la sigla «IPZS»;

f) la sigla «DOP».

2. Il contrassegno rappresenta un ulteriore strumento di garanzia e autenticità del prodotto e può contenere sistemi di anticontraffazione e controllo.

Art. 5.

Gestione del contrassegno per i prodotti agroalimentari DOP

1. Sono competenti alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni gli organismi di controllo. Con apposita convenzione, di cui è data evidenza nel relativo piano di controllo, gli organismi di controllo delegano le attività di cui al primo periodo ai consorzi che ne fanno richiesta.

2. Gli organismi di controllo o i consorzi delegati comunicano all'IPZS il fabbisogno dei contrassegni.

3. L'IPZS, sulla base della richiesta ricevuta, elabora la relativa offerta e la comunica all'organismo di controllo o al consorzio delegato, informando altresì il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. L'organismo di controllo o il consorzio delegato conferma l'offerta dell'IPZS, provvedendo all'emissione dell'ordine e agli adempimenti di pertinenza.

5. I contrassegni richiesti per singola DOP sono consegnati dall'IPZS all'organismo di controllo o al consorzio delegato, unitamente alla relativa ricevuta di accompagnamento dalla quale risultino, per ogni formato di contrassegno rilasciato, i quantitativi e i numeri di serie e d'ordine.

Art. 6.

Sistema di distribuzione del contrassegno ai confezionatori

1. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati distribuiscono i contrassegni ai confezionatori titolari del codice ICQRF.

2. I confezionatori provvedono ad appore il contrassegno sulle confezioni dei prodotti agroalimentari certificati, fino alla concorrenza del numero di contrassegni di cui dispongono.

3. L'organismo di controllo verifica, nel corso di visite ispettive, la corrispondenza tra il quantitativo di contrassegni presi in carico e i quantitativi di contrassegni utilizzati e ancora in giacenza, nonché segnala al competente ufficio territoriale ICQRF eventuali incongruenze.

Art. 7.

Adempimenti delle strutture di controllo

1. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati sono tenuti ad istituire appositi registri di carico e di distribuzione dei contrassegni sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di contrassegno per ciascuna tipologia di prodotto agroalimentare DOP.

Art. 8.

Adempimenti dei confezionatori

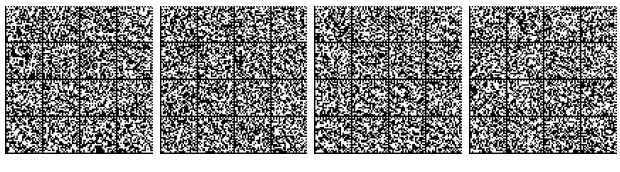
1. I confezionatori annotano, nei registri relativi alle operazioni di confezionamento, gli elementi identificativi dei contrassegni utilizzati o del lotto, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilità di ciascuna delle partite di prodotto agroalimentare DOP.

2. Per ciascuna partita di prodotto agroalimentare DOP certificata, è ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra il numero di contrassegni ritirati e il numero di confezioni realizzate.

3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il limite dell'1,5 per cento, il confezionatore comunica, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF e all'organismo di controllo il numero di contrassegni eccedenti il limite di scarto, la relativa serie e numerazione, nonché la causa del superamento del limite di scarto. L'ICQRF, esperite le verifiche occorrenti, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altri contrassegni, in numero corrispondente a quelli oggetto di scarto e in sostituzione dei medesimi.

4. In caso di furto dei contrassegni, il confezionatore, entro 24 ore dalla scoperta, presenta denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e ne invia copia al competente ufficio territoriale dell'ICQRF e all'organismo di controllo. L'ufficio territoriale dell'ICQRF, esperite le opportune verifiche, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altri contrassegni, in numero corrispondente a quelli rubati e in sostituzione dei medesimi.

5. In caso di deterioramento dei contrassegni, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di prodotto agroalimentare DOP, il confezionatore è obbligato a restituire i relativi contrassegni al competente organismo di controllo o al consorzio delegato.



6. È fatto divieto ai soggetti confezionatori di vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale i contrassegni di cui dispongono a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di prodotti DOP.

7. I contrassegni sono stoccati ed utilizzati secondo le modalità di cui all'allegato 2.

Art. 9.

Costi di rilascio del contrassegno

1. I prezzi unitari, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), sono indicati all'allegato 3 e sono aggiornati con decreto del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 16 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1396

ALLEGATO *1*

Formato e dimensioni del contrassegno DOP

A. Formato carta adesiva
1. Larghezza 55,0 mm;
2. Altezza 20,0 mm.



B. Formato carta adesiva
1. Larghezza 106,0 mm;
2. Altezza 22,0 mm.



C. Formato ologramma
1. Larghezza 25,0 mm;
2. Altezza 25,0 mm.



ALLEGATO *2*

Modalità di stoccaggio ed impiego del contrassegno DOP

I contrassegni sono stoccati ed utilizzati nel rispetto delle seguenti raccomandazioni.

Il materiale cartaceo con adesivo acrilico a base acquosa costituente il contrassegno risente delle variazioni climatiche dell'ambiente di stoccaggio; tale materiale, pertanto:

a) deve essere conservato in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente costante, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole (condizioni ottimali a 20 – 25 °C e 50 – 60 % di umidità relativa);

b) deve essere conservato nelle confezioni originali integre fino al momento dell'utilizzo.

Raccomandazioni di impiego:

a) il contrassegno deve essere applicato su una superficie perfettamente asciutta, esercitando una pressione uniforme efficace (risulta ottimale una pressione di applicazione pari a 1 kgf/cm);

b) aumentando la rugosità della superficie diminuisce la forza di adesione.

c) è sconsigliato l'utilizzo di prodotti «distaccanti» a base siliconica, in merito alle capsule in PVC, polilaminato ecc.

Per una ottimale adesione del contrassegno, si raccomanda inoltre di osservare le seguenti condizioni di applicazione:

a) ambiente esente da polveri;

b) ambiente privo di fonti di eccessivo calore e/o umidità;

c) ambiente privo di sostanze volatili;

d) bottiglie perfettamente pulite, asciutte e a temperatura ambiente;

e) superficie di applicazione esente da qualsiasi trattamento superficiale che possa inibire l'adesività; in particolare devono essere totalmente evitati prodotti «scivolanti» a base di siliconi.

L'organismo di controllo o il consorzio delegato, al fine di garantire adeguate modalità di stoccaggio, conservazione e impiego dei contrassegni, è tenuto a vigilare sul rispetto delle presenti raccomandazioni, anche successivamente alla distribuzione dei contrassegni presso le aziende di riferimento.

ALLEGATO *3*

Costi dei contrassegni

I costi dei contrassegni, per volume di ordine e al netto di IVA, sono i seguenti:

Formato carta adesiva		Fino a un milione di pezzi (inclusi)	Da uno fino a cinque milioni di pezzi (inclusi)	Sopra i cinque milioni di pezzi
55x20 mm		0,015 euro	0,011 euro	0,008 euro
106x22 mm		0,020 euro	0,014 euro	0,011 euro

Formato ologramma		Fino a un milione di pezzi (inclusi)	Da uno fino a dieci milioni di pezzi (inclusi)	Sopra i dieci milioni di pezzi
25x25 mm		0,010 euro	0,008 euro	0,005 euro

26A06088

DECRETO 6 novembre 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei

nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE)

n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, così come integrata dalla direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 19 marzo 2026;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 del 4 febbraio 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 14 agosto 1993, recante sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»;

Visto il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore 25 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 132 dell'8 giugno 2004, recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2007, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della Regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008;

Visto il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari 7 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 20 novembre 2007, recante disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai rosso», della varietà di vite «Tocai rosso», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 26 agosto 2009, recante modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009, recante rettifica al decreto 6 agosto 2009 di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del regolamento UE 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/843 della Commissione del 24 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 148, del 31 maggio 2022, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Berici»;

Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Veneto, dal Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza, acquisita al protocollo d'ingresso n. 0293233 del 30 giugno 2022, e la successiva integrazione del 13 marzo 2025, acquisita al protocollo d'ingresso n. 0117170 di pari data, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici», in virtù del decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca 5 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2012, da ultimo confermato con decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 28 aprile 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 12 maggio 2025;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresì, una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto con protocollo d'ingresso n. 0293233 del 30 giugno 2022 e protocollo d'ingresso n. 0186225 del 28 aprile 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 28 luglio 2026, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

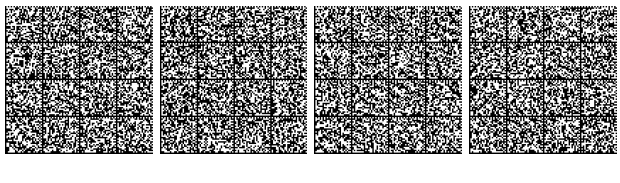
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici», che comporta altresì una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Dato atto della comunicazione del 2 ottobre 2026 del Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza, acquisita al protocollo d'ingresso n. 0530486 di pari data, con la quale il predetto Consorzio ha richiesto «che il disciplinare modificato della DOC Colli Berici venga applicato a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027» ed ha dichiarato che «[p]er quanto concerne lo smaltimento delle eventuali giacenze del «Colli Berici bianco spumante» e del «Colli Berici bianco passito» [...] non ci risultano giacenze di tali tipologie»;

Dato atto della successiva comunicazione del 2 novembre 2026 del Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza, acquisita al protocollo d'ingresso n. 0602687 del 3 novembre 2026, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato «che anche per la tipologia "Barbarano" spumante non c'è necessità di disposizioni sullo smaltimento, analogamente alle tipologie "Colli Berici" bianco passito a bianco spumante»;

Considerato che nella sopra citata comunicazione del 2 novembre 2026 il Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza ha, altresì, segnalato le seguenti correzioni da apportare al disciplinare di produzione rispetto al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2026:

all'art. 3, sostituire i riferimenti ai Comuni di Castegnero e Nanto, a seguito della loro fusione, con quello al Comune di Castegnero Nanto e spostare il riferimento al Comune di Val Liona, nato dalla fusione tra i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, dall'elenco dei comuni parzialmente compresi all'interno della zona geografica delimitata a quello dei comuni interamente compresi nella medesima zona;



all'art. 9, eliminare i riferimenti alla tipologia «Colli Berici» bianco passito, in conseguenza della sua cancellazione;

Considerato che le correzioni richieste, sopra indicate, sono di natura meramente formale e, pertanto, non comportano modifiche sostanziali al disciplinare di produzione;

Ritenuto per tali motivi di dover apportare le correzioni richieste, sopra indicate, al disciplinare di produzione e, per le medesime ragioni, di dover eliminare dall'art. 9 del disciplinare anche i riferimenti alle tipologie «Colli Berici» bianco spumante e «Colli Berici» Barbarano spumante, entrambe oggetto di cancellazione;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2026, con le correzioni indicate in premessa, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

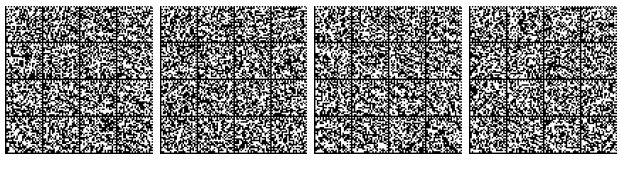
Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Berici» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 6 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BERICI»

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Colli Berici” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, di seguito indicati:

- Categoria (1) Vino:

“Colli Berici” bianco (anche in versione superiore);
“Colli Berici” rosso (anche in versione superiore, riserva e superiore riserva);
“Colli Berici” Garganego/a;
“Colli Berici” Tai;
“Colli Berici” Sauvignon;
“Colli Berici” Pinot bianco;
“Colli Berici” Pinot nero;
“Colli Berici” Pinot grigio;
“Colli Berici” Chardonnay;
“Colli Berici” Manzoni bianco;
“Colli Berici” Tai rosso (anche in versione riserva);
“Colli Berici” Merlot (anche in versione riserva);
“Colli Berici” Cabernet (anche in versione riserva);
“Colli Berici” Cabernet Sauvignon (anche in versione riserva);
“Colli Berici” Cabernet franc (anche in versione riserva);
“Colli Berici” Carmenère, (anche in versione riserva).

- Categoria (5) Vino spumante di qualità:

“Colli Berici” spumante (metodo classico, anche in versione rosato o rosé);
“Colli Berici” Tai rosso spumante.

2. La denominazione di origine controllata “Colli Berici” con il riferimento alla sottozona Barbarano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, di seguito indicati:

- Categoria (1) Vino:

“Colli Berici” Barbarano rosso o “Colli Berici” Barbarano (anche in versione riserva).

Articolo 2
Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a denominazione di origine controllata “Colli Berici” con uno dei seguenti riferimenti Tai (da uve Tocai friulano), Garganego/a (da uve Garganega), Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Tai rosso (da uve Tocai rosso), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

2. Per la produzione del vino “Colli Berici” Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

3. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Berici” bianco (anche in versione superiore) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

- Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;
- Manzoni bianco, Tai, Sauvignon, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%;
- altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, autorizzate alla coltivazione per la provincia di Vicenza, fino ad un massimo del 15%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" spumante (metodo classico) è ottenuto da uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

- Chardonnay per almeno il 50%;
- Pinot bianco, Pinot nero, Garganega, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Berici” rosso (anche in versione superiore, riserva e superiore riserva) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

- Merlot, Tai rosso, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;
- Carmenère, Pinot nero, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%;
- altre uve a bacca rossa diverse dalle precedenti, non aromatiche, provenienti da varietà autorizzate alla coltivazione per la provincia di Vicenza, fino ad un massimo del 15%.

6. I vini a denominazione di origine controllata “Colli Berici” Barbarano rosso o “Colli Berici” Barbarano (anche in versione riserva) devono essere ottenuti dalle uve Tai rosso (Tocai rosso) provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all’articolo 3 lettera B).

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Colli Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Mossano, Brendola, Castegnero Nanto, Orgiano, Sovizzo, Val Liona, Villaga, Zovencedo; ed in parte quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.
Tale zona è così delimitata:
da piazzale Fraccon (Porta Monte), nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all’incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colzè. Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova.

Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova in località Cà Cucca. Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando la località Cucca, Monticello, Ponte bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torres incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon. Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimità della località "Conche". Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte del Guà e segue detta strada passando per le località Crosare, Sant'Antonio, Cà del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissara in località Case Costa. Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zileri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera detta strada e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in località Crosara. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale di Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.



B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata “Colli Berici” Barbarano comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni Longare, Castegnero Nanto, Villaga e Barbarano Mossano.
Tale zona è così delimitata:
iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale “Dei Monti” a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell’azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l’unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l’unghia del monte passando per quota 20, località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e rientrando quindi nella provinciale "Dorsale dei Berici”. Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale “Sottocosta” si prosegue quindi la delimitazione lungo quest’ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l’unghia del monte, rientrando nuovamente sulla “Dorsale dei Berici”, si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca’ Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.
Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada “Dorsale dei Berici” in vicinanza della q. 206. Da qui prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a località Ca’ Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Cà Rigo fino a raggiungere Cà Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona, inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.

Articolo 4
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli Berici” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite le forme di allevamento a spalliera, gdc e, in giacitura collinare, anche la tradizionale pergola unilaterale o bilaterale, a tetto piano o inclinato, a condizione che

si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione, su uno o più lati, nell'interfila.
Per tutti i vigneti da iscrivere, a partire dalla vendemmia 2009, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000.
È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Produzione massima t. uva/ha	Tit. alcol. vol. naturale minimo % vol.
Garganega	14	10,00
Tocai friulano (Tai)	12	10,50
Sauvignon	12	10,00
Pinot bianco	12	10,50
Pinot nero	13	10,00
Pinot grigio	12	10,50
Chardonnay	13	10,50
Manzoni bianco	12	10,00
Merlot	13	10,50
Cabernet	12	10,00
Cabernet franc	12	10,50
Cabernet Sauvignon	12	10,50
Carmenère	12	10,00
Tocai rosso (Tai rosso)	12	10,00

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini "Colli Berici" rosso sono rispettivamente di 15 t./ha e 10,00%vol.
La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini "Colli Berici" rosso nelle versioni riserva, superiore e superiore riserva sono rispettivamente di 13,5 t./ha e 11,00%vol.
La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini "Colli Berici" bianco sono rispettivamente di 16 t./ha e 9,50%vol.
La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini "Colli Berici" bianco nella versione superiore sono rispettivamente di 14 t./ha e 10,50%vol.

3. Le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère designati con la menzione "riserva" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino "Colli Berici" Barbarano rosso o "Colli Berici" Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.
Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino "Colli Berici" Barbarano rosso o "Colli Berici" Barbarano destinate alla produzione della tipologia "riserva" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol.
Le uve delle varietà destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

4. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici" inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In tal caso, i rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel comma 2 del presente articolo saranno presi in carico per la produzione di vino senza DOP o IGP e senza designazione varietale o d'annata.

5. Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini "Colli Berici" che si fregiano della menzione riserva o destinate alla produzione dello spumante, le relative uve devono essere oggetto di registrazione nei documenti ufficiali indicando espressamente la destinazione delle uve.

Articolo 5
Norme per la vinificazione e invecchiamento

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, là dove previsti, devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

3. La denominazione di origine controllata "Colli Berici" può essere utilizzata per produrre il vino "Colli Berici" Tai rosso spumante, ottenuto con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. In particolare, l'elaborazione è effettuata mediante fermentazione in autoclave («metodo Martinotti o Charmat») oppure in bottiglia («metodo classico»).
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" spumante (metodo classico) anche in versione rosato o rosé, deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.
Nella preparazione della partita di base per l'elaborazione del vino "Colli Berici" spumante metodo classico si può partire da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Per il "Colli Berici" spumante metodo classico millesimato è obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" spumante metodo classico può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende è di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce.
Le bottiglie di vino spumante metodo classico non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell'interno della zona di elaborazione.
La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per l'arricchimento è consentito l'uso oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto dalle uve prodotte nella stessa zona di produzione.

5. I vini a denominazione di origine crollata "Colli Berici" designati con la menzione "riserva" devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" rosso superiore deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" bianco superiore deve essere immesso al consumo a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Berici" bianco
- colore: giallo paglierino
- odore: delicato, con note di frutta bianca matura;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" bianco superiore
- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
- odore: intenso, con note di frutta bianca matura;
- sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Berici" rosso
- colore: da rosso rubino a rosso granato;
- odore: intenso di frutti rossi di bosco;
- sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" rosso superiore
- colore: da rosso rubino a rosso granato;
- odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;
- sapore: secco, armonico, di struttura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

"Colli Berici" rosso riserva
-colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

-odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;
-sapore: secco, armonico, di struttura;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

"Colli Berici" rosso superiore riserva
-colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
-odore: intenso, persistente, talvolta speziato;
-sapore: secco, armonico, di struttura;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

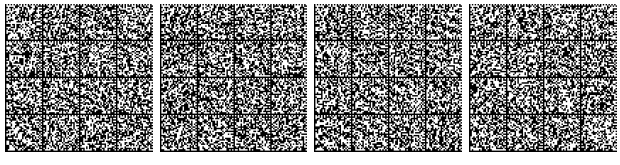
"Colli Berici" Spumante (metodo classico)
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino, più o meno carico;
- odore: fine, con delicato sentore di lievito, note floreali e di frutta bianca matura;
- sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Berici" Spumante rosato o rosé (metodo classico)
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno tenue;
- odore: fine, ampio, complesso, con delicati sentori di lievito e di frutti di bosco;
- sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
- zuccheri residui: da 15 a 33 g/l.

"Colli Berici" Garganego/a
- colore: giallo paglierino dorato chiaro;
- odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico varietale;
- sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" Tai
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicatamente vinoso;
- sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" Sauvignon
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, caratteristico varietale;



- sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 ,0g/l.

"Colli Berici" Pinot Bianco
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: delicatamente intenso caratteristico varietale;
- sapore: armonico, pieno vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

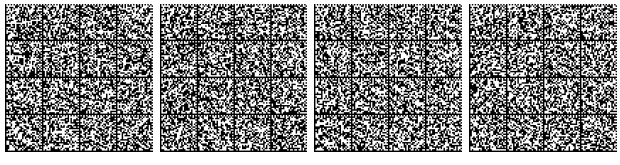
"Colli Berici" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico varietale;
- sapore: secco, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" Chardonnay
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico varietale, fine, gradevole;
- sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico varietale;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" Manzoni bianco
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, tenue, caratteristico varietale;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

"Colli Berici" Pinot nero
- colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
- odore: delicato;
- sapore: asciutto e sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Colli Berici" Tai rosso
- colore rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico varietale;
- sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;



- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Colli Berici" Tai rosso riserva
- colore rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;
- sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Berici" Tai rosso spumante
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosso rubino chiaro;
- odore: intenso, con note di lampone e ribes;
- sapore: da brut a demisec; fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Colli Berici" Merlot
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;
- sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" Merlot riserva
- colore: rosso rubino carico;
- odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;
- sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0g/l.

"Colli Berici" Cabernet
- colore: rosso rubino carico;
- odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" Cabernet riserva
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Berici" Cabernet Sauvignon

- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;
- sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" Cabernet Sauvignon riserva
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso, persistente;
- sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 4.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Colli Berici" Cabernet franc
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;
- sapore: asciutto, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" Cabernet franc riserva
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico varietale, persistente;
- sapore: asciutto, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Berici" Carmenère
- colore: rosso rubino carico;
- odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Berici" Carmenère riserva
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, caratteristico varietale;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Berici" Barbarano rosso o "Colli Berici" Barbarano
- colore: rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;
- sapore: gradevole, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;



- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Colli Berici" Barbarano rosso riserva o "Colli Berici" Barbarano riserva
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;
- sapore: un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici" è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

2. Nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici", ad esclusione delle tipologie "spumante" non designate con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Per i vini "Colli Berici" bianco (anche nella versione superiore) e "Colli Berici" rosso (anche nelle versioni superiore, riserva e superiore riserva) in etichetta può essere omesso il riferimento del colore.

Articolo 8
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici" fino a 9 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo in vetro a T.
La tappatura degli spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici", è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20.
Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione "superiore" e "riserva".

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Estrema propaggine delle Prealpi, i Colli Berici, conosciuti anche come Monti Berici, costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante a sud di Vicenza. Essi sono una formazione collinare con rilievi dal profilo ondulato, di altezze modeste (300-400 metri), originati da corrugamenti e sollevamenti

tettonici e da diffusi coni vulcanici. Questo territorio collinare e pedecollinare è costituito quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi di scheletro; sono inoltre presenti numerosi affioramenti di rocce basaltiche e tufacee di origine vulcanica che hanno determinato terreni ricchi di sali minerali. Proprio per la presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del fenomeno carsico-calcareo, i Colli Berici presentano un buon drenaggio e talvolta, una certa scarsità d'acqua. Nel territorio è presente il lago di Fimon, unico bacino naturale della zona.
La morfologia dei Colli è arricchita dalla presenza di terreni collinari declivi alternati a valli, dalla precisa connotazione di versanti, da un'altitudine che preserva da nebbie e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce nei mesi più importanti per lo sviluppo della vite e la maturazione dei grappoli.
Il microclima dei Colli Berici è molto favorevole alla coltivazione dei vigneti, con temperature particolarmente miti fino all'autunno inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 mm).

Fattori storici ed umani

Cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte nord dei Colli Berici era interamente coltivata a vite, così come le colline di Barbarano, proprietà del vescovo di Vicenza, il quale stabiliva i tempi di vendemmia e di lavorazione cosicché, proprio nel periodo più idoneo, i contadini non si distraessero dal curare le proprie vigne. Nelle grotte dei Colli Berici, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l'ambiente buio, a temperatura costante e bassa ne assicurava la buona conservazione. Nel 1290 a Costozza vennero emanate norme commerciali, tecniche e protettive legate alla vite e al vino.
L'avvento della Repubblica Veneta diede un forte impulso alla viticoltura. Nell'Ottocento, ricerche commissionate dall'Arciduca d'Austria per i vini del Lombardo Veneto evidenziano aspetti tecnici e scelta di vitigni anche per i vini dei Colli Berici.
A partire dai primi anni dell'Ottocento, accanto ai due vitigni autoctoni della Garganega e del Tocai rosso, nei Colli Berici, sono stati importati vitigni internazionali provenienti sia dalla Francia, e in particolare dalla zona di Bordeaux, che messi a dimora nei Colli Berici hanno sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari in relazione al terreno e al clima. Il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia. Con la rinascita della produzione negli anni '50, si è assistito ad un progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di coltivazione, della stessa organizzazione produttiva che ha portato il 20 settembre 1973 al riconoscimento da parte del Ministero Italiano, della Denominazione d'origine Controllata "Colli Berici".

B) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Le peculiarità dei vini "Colli Berici" nella categoria "Vino" sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
I vitigni autoctoni e alloctoni vengono coltivati, a seconda delle varietà, nei terreni ritenuti più idonei dal punto di vista pedoclimatico in modo da permettere produzioni di vini di grande identità e qualità.
La presenza delle doline carsiche ad elevato drenaggio e la scarsa piovosità annua, limitano la disponibilità d'acqua, che contiene lo sviluppo vegetativo delle viti, elemento base per garantire produzioni di qualità e vini particolarmente concentrati. La composizione del suolo, caratterizzato da uno scheletro che può arrivare ad essere abbondante (compreso tra il 35% ed il 75%), ricco di rocce calcaree di origine carsica, sali minerali ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un'intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie. I vini ottenuti dalle varietà Tai Rosso,

Carmenère e Merlot, in particolare, risultano influenzati nello sviluppo di note fenoliche complesse ed evolute, in equilibrio con il fruttato e lo speziato.

Le zone con suoli prevalentemente basaltici, derivati dai coni vulcanici, caratterizzano gli aromi freschi e fruttati e la sapidità dei vini bianchi dei Colli Berici, contribuendo a esaltarne la finezza degli aromi e dei profumi.

Le peculiarità dei vini "Colli Berici" nella tipologia Vino spumante di qualità sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
Nello specifico l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varietà più precoci, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il rapporto acidi-zuccheri.
La spumantistica ha potuto trarre giovamento dalla presenza nella regione della Scuola Enologica di Conegliano, che sin dalla fine del XIX secolo ha formato professionalità fortemente specializzate nei processi produttivi della spumantizzazione.
La specializzazione del processo produttivo ha permesso agli operatori di individuare le tipologie varietali più indicate per la spumantizzazione, e di migliorare la gestione del vigneto, dalla selezione del portainnesto al sistema di allevamento, fino alla gestione della chioma. Tutti aspetti essenziali per ottenere delle uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualità con adeguate peculiarità organolettiche di freschezza e finezza.
La raccolta delle uve avviene solitamente in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini "tranquilli" per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini "Colli Berici spumante metodo classico" e "Colli Berici spumante metodo classico rosato" sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei vini a rifermentazione in bottiglia, che nel tempo vengono gestite coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli obbiettivi di qualità prefissati, ai fini di ottenere vini fini e fruttati, con leggere note di lievito proprie della rifermentazione in bottiglia, e un tenore zuccherino compreso tra extra-brut e demi-sec.
Il vino spumante di qualità "Colli Berici Tai rosso spumante" rappresenta il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo, le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le aromatiche che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione di tali vini. Per questa tipologia il tenore zuccherino è compreso tra brut e demi-sec.
Le caratteristiche di unicità e di distintività dei vini spumanti di qualità provenienti dall'area della DOP Colli Berici sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni

'Colli Berici'

2. Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Vino

Vino spumante di qualità

6. Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Bianco - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino;

Aroma
odore: delicato, con note di frutta bianca matura;

Sapore
sapore: secco, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici bianco superiore - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

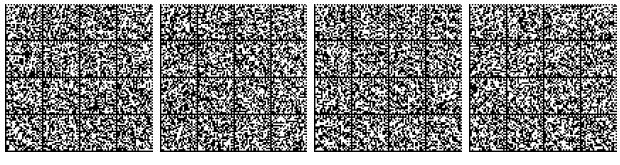
Aroma
odore: intenso, con note di frutta bianca matura;

Sapore
sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche



Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00%;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici rosso - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: da rosso rubino a rosso granato;

Aroma
odore: intenso di frutti rossi di bosco;

Sapore
sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici rosso superiore - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: da rosso rubino a rosso granato;

Aroma
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;

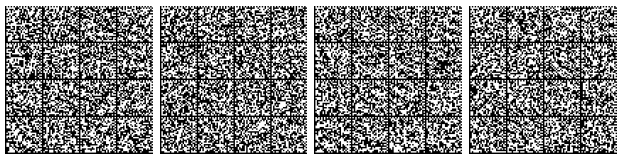
Sapore
sapore: secco, armonico, di struttura;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici rosso riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;

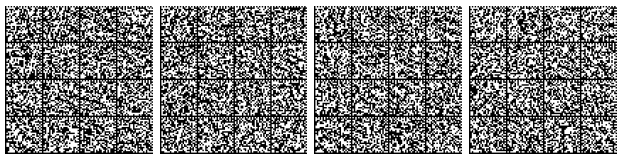
Sapore
sapore: secco, armonico, di struttura;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici rosso superiore riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma
odore: intenso, persistente, talvolta speziato;

Sapore
sapore: secco, armonico, di struttura;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici spumante (metodo classico) - Categoria "Vino spumante di qualità"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, più o meno carico;

Aroma
odore: fine, con delicato sentore di lievito, note floreali e di frutta bianca matura;

Sapore
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici spumante rosato o rosè (metodo classico) - Categoria "Vino spumante di qualità"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

Aroma
odore: fine, ampio, complesso, con delicati sentori di lievito e di frutti di bosco;

Sapore
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

zuccheri residui: da 15 a 33 g/l

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Garganega/o - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino dorato chiaro;

Aroma
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Tai - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino;

Aroma
odore: delicatamente vinoso;

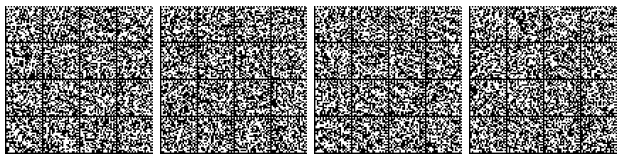
Sapore
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Sauvignon - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino;

Aroma
odore: delicato, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Pinot bianco - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino chiaro;

Aroma
odore: delicatamente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: armonico, pieno vellutato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Pinot nero - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino tendente all’aranciato con l’invecchiamento;

Aroma
odore: delicato;

Sapore
sapore: asciutto e sapido;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Pinot grigio - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;

Aroma
odore: delicato, gradevole, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: secco, armonico, vellutato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Chardonnay - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

Aroma
odore: delicato, caratteristico varietale, fine, gradevole;

Sapore
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico varietale;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Manzoni bianco - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: giallo paglierino;

Aroma
odore: delicato, tenue, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: secco, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Tai rosso - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore rosso rubino chiaro;

Aroma
odore: vinoso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Tai rosso riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore rosso rubino intenso;

Aroma
odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Tai rosso spumante - Categoria "Vino spumante di qualità"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

Aroma
odore: intenso, con note di lampone e ribes;

Sapore
sapore: da brut a demisec; fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Merlot - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino;

Aroma
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Merlot riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino carico;

Aroma
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino carico;

Aroma
odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma
odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet sauvignon - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino intenso;

Aroma
odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;

Sapore
sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet sauvignon riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

Aroma
odore: vinoso, intenso, persistente;

Sapore
sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet franc - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino intenso;

Aroma
odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;

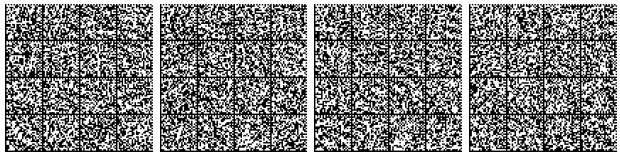
Sapore
sapore: asciutto, pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Cabernet franc riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma
odore: caratteristico varietale, persistente;

Sapore
sapore: asciutto, pieno;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Carmenère - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino carico;

Aroma
odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Carmenère riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma
odore: intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Barbarano rosso o Colli Berici Barbarano - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino chiaro;

Aroma
odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: gradevole, armonico, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Colli Berici Barbarano rosso o Colli Berici Barbarano riserva - Categoria "Vino"

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
colore: rosso rubino intenso;

Aroma
odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

Sapore
sapore: un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 13,00%;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

7.2. Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Bianco

Resa massima:

Resa massima:	16000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Bianco superiore, Garganega

Resa massima:

Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Rosso

Resa massima:

Resa massima:	15000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Rosso riserva, Rosso superiore, Rosso superiore riserva

Resa massima:

Resa massima:	13500
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Chardonnay, Spumante metodo classico, Spumante metodo classico rosè, Merlot, Merlot riserva, Pinot nero

Resa massima:

Resa massima:	13000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Tai, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Manzoni bianco, Tai rosso, Tai rosso riserva, Tai rosso spumante, Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva, Cabernet franc, Cabernet franc riserva, Carmenère, Carmenère riserva

Resa massima:

Resa massima:	12000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Cabernet franc N. - Cabernet
- Cabernet sauvignon N. - Cabernet
- Carmenère N. - Cabernet
- Chardonnay B.
- Durella B. - Durello
- Garganega B.
- Grapariol B.
- Incrocio bianco Fedit 51 C.S.G. B.
- Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
- Marzemina bianca B. - Marzemina
- Merlot N.
- Pinot bianco B.
- Pinot grigio
- Pinot nero N.
- Riesling italico B. - Riesling
- Riesling renano B. - Riesling
- Sauvignon B.
- Tocai friulano B. - Tai
- Tocai rosso N. - Tai rosso
- Trebbiano di Soave B. - Trebbiano
- Trebbiano toscano B. - Trebbiano
- Vespaiola B.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

A) La zona di produzione dei vini della denominazione di origine protetta “Colli Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Mossano, Brendola, Castegnero Nanto, Orgiano, Sovizzo, Val Liona, Villaga, Zovencedo, e, in parte, quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.

B) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine protetta “Colli Berici" Barbarano comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni Longare, Castegnero Nanto, Villaga e Barbarano Mossano.

Tale zona è così delimitata:

iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale “Dei Monti” a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell’azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l’unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l’unghia del monte passando per quota 20, località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e rientrando quindi nella provinciale "Dorsale dei Berici”. Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale “Sottocosta” si prosegue quindi la delimitazione lungo quest’ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l’unghia del monte, rientrando nuovamente sulla “Dorsale dei Berici”, si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca’ Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.

Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada “Dorsale dei Berici” in vicinanza della q. 206. Da qui prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre



la stessa fino a località Ca' Leonardi da dove si segue il margine del bosco , si passa sopra Cà Rigo fino a raggiungere Cà Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva li livello 28.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino

Sintesi del legame

Fattori naturali: Estrema propaggine delle Prealpi, i Colli Berici, conosciuti anche come Monti Berici, costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante a sud di Vicenza. Essi sono una formazione collinare con rilievi dal profilo ondulato, di altezze modeste (300-400 metri), originati da corrugamenti e sollevamenti tettonici e da diffusi coni vulcanici. Questo territorio collinare e pedecollinare è costituito quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi di scheletro; sono inoltre presenti numerosi affioramenti di rocce basaltiche e tufacee di origine vulcanica che hanno determinato terreni ricchi di sali minerali. Proprio per la presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del fenomeno carsico-calcareo, i Colli Berici presentano un buon drenaggio e talvolta, una certa scarsità d'acqua. Nel territorio è presente il lago di Fimon, unico bacino naturale della zona. La morfologia dei Colli è arricchita dalla presenza di terreni collinari declivi alternati a valli, dalla precisa connotazione di versanti, da un'altitudine che preserva da nebbie e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce nei mesi più importanti per lo sviluppo della vite e la maturazione dei grappoli. Il microclima dei Colli Berici è molto favorevole alla coltivazione dei vigneti, con temperature particolarmente miti fino all'autunno inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 mm). Fattori storici ed umani: Cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte nord dei Colli Berici era interamente coltivata a vite, così come le colline di Barbarano, proprietà del vescovo di Vicenza, il quale stabiliva i tempi di vendemmia e di lavorazione cosicché, proprio nel periodo più idoneo, i contadini non si distraessero dal curare le proprie vigne. Nelle grotte dei Colli Berici, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l'ambiente buio, a temperatura costante e bassa ne assicurava la buona conservazione. Nel 1290 a Costozza vennero emanate norme commerciali, tecniche e protettive legate alla vite e al vino. L'avvento della Repubblica Veneta diede un forte impulso alla viticoltura. Nell'Ottocento, ricerche commissionate dall'Arciduca d'Austria per i vini del Lombardo Veneto evidenziano aspetti tecnici e scelta di vitigni anche per i vini dei Colli Berici. A partire dai primi anni dell'Ottocento, accanto ai due vitigni autoctoni della Garganega e del Tocai rosso, nei Colli Berici,

sono stati importati vitigni internazionali provenienti sia dalla Francia, e in particolare dalla zona di Bordeaux, che messi a dimora nei Colli Berici hanno sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari in relazione al terreno e al clima. Il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia. Con la rinascita della produzione negli anni '50, si è assistito ad un progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di coltivazione, della stessa organizzazione produttiva che ha portato il 20 settembre 1973 al riconoscimento da parte del Ministero Italiano, della Denominazione d'origine Controllata "Colli Berici".

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico: Le peculiarità dei vini "Colli Berici" nella categoria "Vino" sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. I vitigni autoctoni e alloctoni vengono coltivati, a seconda delle varietà, nei terreni ritenuti più idonei dal punto di vista pedoclimatico in modo da permettere produzioni di vini di grande identità e qualità. La presenza delle doline carsiche ad elevato drenaggio e la scarsa piovosità annua, limitano la disponibilità d'acqua, che contiene lo sviluppo vegetativo delle viti, elemento base per garantire produzioni di qualità e vini particolarmente concentrati. La composizione del suolo, caratterizzato da uno scheletro che può arrivare ad essere abbondante (compreso tra il 35% ed il 75%), ricco di rocce calcaree di origine carsica, sali minerali ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un'intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie. I vini ottenuti dalle varietà Tai Rosso, Carmenère e Merlot, in particolare, risultano influenzati nello sviluppo di note fenoliche complesse ed evolute, in equilibrio con il fruttato e lo speziato. Le zone con suoli prevalentemente basaltici, derivati dai coni vulcanici, caratterizzano gli aromi freschi e fruttati e la sapidità dei vini bianchi dei Colli Berici, contribuendo a esaltarne la finezza degli aromi e dei profumi. I vini prodotti con i vitigni Garganega e Pinot bianco in particolare presentano una maggiore complessità olfattiva e gustativa.

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Fattori naturali: Estrema propaggine delle Prealpi, i Colli Berici, conosciuti anche come Monti Berici, costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante a sud di Vicenza. Essi sono una formazione collinare con rilievi dal profilo ondulato, di altezze modeste (300-400 metri), originati da corrugamenti e sollevamenti tettonici e da diffusi coni vulcanici. Questo territorio collinare e pedecollinare è costituito quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi di scheletro; sono inoltre presenti numerosi affioramenti di rocce basaltiche e tufacee di origine vulcanica che hanno determinato terreni ricchi di sali minerali. Proprio per la presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del fenomeno carsico-calcareo, i Colli Berici presentano un buon drenaggio e talvolta, una certa scarsità d'acqua.

Nel territorio è presente il lago di Fimon, unico bacino naturale della zona. La morfologia dei Colli è arricchita dalla presenza di terreni collinari declivi alternati a valli, dalla precisa connotazione di versanti, da un'altitudine che preserva da nebbie e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce nei mesi più importanti per lo sviluppo della vite e la maturazione dei grappoli. Il microclima dei Colli Berici è molto favorevole alla coltivazione dei vigneti, con temperature particolarmente miti fino all'autunno inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 mm). Fattori storici ed umani: Cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte nord dei Colli Berici era interamente coltivata a vite, così come le colline di Barbarano, proprietà del vescovo di Vicenza, il quale stabiliva i tempi di vendemmia e di lavorazione cosicché, proprio nel periodo più idoneo, i contadini non si distraessero dal curare le proprie vigne. Nelle grotte dei Colli Berici, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l'ambiente buio, a temperatura costante e bassa ne assicurava la buona conservazione. Nel 1290 a Costozza vennero emanate norme commerciali, tecniche e protettive legate alla vite e al vino. L'avvento della Repubblica Veneta diede un forte impulso alla viticoltura. Nell'Ottocento, ricerche commissionate dall'Arciduca d'Austria per i vini del Lombardo Veneto evidenziano aspetti tecnici e scelta di vitigni anche per i vini dei Colli Berici. A partire dai primi anni dell'Ottocento, accanto ai due vitigni autoctoni della Garganega e del Tocai rosso, nei Colli Berici, sono stati importati vitigni internazionali provenienti sia dalla Francia, e in particolare dalla zona di Bordeaux, che messi a dimora nei Colli Berici hanno sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari in relazione al terreno e al clima. Il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia. Con la rinascita della produzione negli anni '50, si è assistito ad un progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di coltivazione, della stessa organizzazione produttiva che ha portato il 20 settembre 1973 al riconoscimento da parte del Ministero Italiano, della Denominazione d'origine Controllata "Colli Berici".

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico: Le peculiarità dei vini "Colli Berici" nella tipologia Vino spumante di qualità sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. Nello specifico l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varietà più precoci, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il rapporto acidi-zuccheri. La spumantistica ha potuto trarre giovamento dalla presenza nella regione della Scuola Enologica di Conegliano, che sin dalla fine del XIX secolo ha formato professionalità fortemente specializzate nei processi produttivi della spumantizzazione. La specializzazione del processo produttivo ha permesso agli operatori di individuare le tipologie varietali più indicate per la spumantizzazione, e di migliorare la gestione del vigneto, dalla selezione del portainnesto al sistema di allevamento, fino alla gestione della chioma. Tutti aspetti essenziali per ottenere delle uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualità con adeguate peculiarità organolettiche di freschezza e finezza. La raccolta delle uve avviene solitamente in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini "tranquilli" per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza

con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini "Colli Berici" spumante metodo classico e "Colli Berici" spumante metodo classico rosato sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei vini a rifermentazione in bottiglia, che nel tempo vengono gestite coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli obbiettivi di qualità prefissati, ai fini di ottenere vini fini e fruttati, con leggere note di lievito proprie della rifermentazione in bottiglia, e un tenore zuccherino compreso tra extra-brut e demi-sec. I vini spumanti di qualità "Colli Berici" Tai rosso spumante rappresentano il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo, le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le aromatiche che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione di tali vini. Per queste tipologie il tenore zuccherino è compreso tra brut e demi-sec. Le caratteristiche di unicità e di distintività dei vini spumanti di qualità provenienti dall'area della DOP Colli Berici sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni sul confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

I vini DOP "Colli Berici" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino a 9 litri di capacità, chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo in vetro a T. La tappatura degli spumanti deve essere conforme alla normativa dell'Unione europea vigente. Per i vini DOP "Colli Berici" della categoria "Vino" è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20. Tuttavia, tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie recanti le menzioni "superiore" e "riserva".

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25364

26A06057

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2026.

Cofinanziamento nazionale del progetto «*Pilot Line Wide Band Gap*» ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 17/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3, della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141 ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 18 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui *chip*);

Visto l'*Hosting agreement* n. 04/2024 sottoscritto in data 8 maggio 2025, successivamente emendato, tra la *Chips Joint Undertaking* (*Chips JU)* e il Consiglio nazionale delle ricerche in qualità di coordinatore dell'*Hosting consortium* del progetto «*Pilot Line Wide Band Gap*» finalizzato alla realizzazione di una linea pilota dedicata alla microelettronica avanzata per lo sviluppo di tecnologie basate sui semiconduttori «*Wide band gap*», il cui costo complessivo è pari a euro 320.368.787,70, cofinanziato dalla *Chips* JU;

Considerato che la parte di competenza italiana ammonta complessivamente a euro 217.712.292,00, di cui l'importo di euro 60.000.000,00, è a carico del Ministero dell'università e della ricerca, come specificato nel suindicato *Hosting agreement*;

Vista la nota n. 6790 del 9 luglio 2026 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a suo carico, pari a euro 60.000.000,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice MURPILOTLINEWBG;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 26 ottobre 2026 che si è tenuta in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il progetto «*Pilot Line Wide Band Gap*» è pari a euro 60.000.000,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 60.000.000,00 sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Fondo di rotazione provvede alle erogazioni in favore del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca adotta ogni iniziativa per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate, provvedendo a effettuare i controlli atti a garantire che i finanziamenti siano utilizzati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

5. Il medesimo Ministero è responsabile della restituzione al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non utilizzate alla chiusura degli interventi ovvero indebitamente utilizzate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1432

26A06086

DECRETO 30 ottobre 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma regionale Sicilia del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. (Decreto n. 16/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 6191 del 14 settembre 2026, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9366 che approva il programma «Programma regionale Sicilia FESR 2021-2027» con la quale la quota nazionale pubblica complessiva del programma è stata rideterminata in euro 1.538.317.231;

Considerato, che per il suddetto programma regionale è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le annualità dal 2022 al 2025, con i decreti direttoriali IGRUE n. 3 del 2023, n. 6 del 2024, n. 6 del 2025 e n. 7 del 2026;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 a carico del Fondo di rotazione del suddetto Programma regionale «Sicilia FESR 2021-2027»;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 26 ottobre 2026 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della rideterminazione della quota nazionale pubblica del «Programma regionale Sicilia FESR 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, è specificata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativamente al suddetto programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 3, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1431

ALLEGATO

Legge n. 183/1987 - Rideterminazione annualità 2022-2023-2024-2025					
Programma regionale	Decisione	L. 183/1987			
		2022	2023	2024	2025
Sicilia	C(2026)6191 14/09/2026	183.943.043,54	186.902.263,78	189.924.963,58	193.002.070,49

26A06087

DECRETO 13 novembre 2026.

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 19 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 277 del 28 novembre 2025), concernente: «Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 30 ottobre 2026, dalla quale si rileva che:

a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre 2025 è risultata pari a +1,4;

b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2025 e il periodo gennaio - dicembre 2026 è risultata pari a +3,2 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +1,0, +0,1 e +0,1;

Considerate la suddetta comunicazione e la necessità di determinare:

a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2027, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026;

Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessità di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2026 è determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2027, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

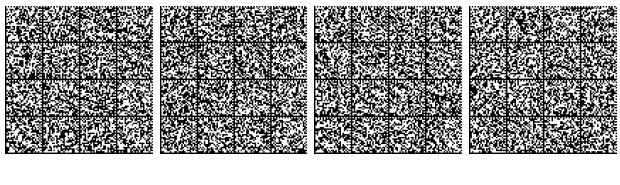
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2026

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CALDERONE

26A06133



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E DI BUCCHIANICO

ORDINANZA 30 ottobre 2026.

Disciplina della delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, adozione dello schema di protocollo d'intesa con gli ordini ed i collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali e ulteriori disposizioni urgenti. (Ordinanza n. 4/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO CONSEGUENTE AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante «Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità» e, nello specifico, l'art. 3, comma 7, che stabilisce che il Commissario straordinario per la ricostruzione, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede mediante l'adozione di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica delle aree denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;

Visto l'art. 11, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge, il quale prevede che «Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni»;

Visto, altresì, il comma 1-*septies* del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 116 del 2025 che ha autorizzato la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, commi 644, 645 e 646 che disciplinano l'istituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, nonché le modalità di ripartizione del medesimo fondo;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 4 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 40 del 2025, è stata istituita la cabina di coordinamento per la ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico ed i successivi decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 aprile e del 13 luglio 2026, con i quali è stata modificata la composizione della cabina di coordinamento;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025, è stato individuato l'ufficio speciale per la ricostruzione *post*-sisma 2016 della Regione Abruzzo quale struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico, definendone costituzione, organizzazione e disciplina;

Ritenuto opportuno disciplinare nel Capo I della presente ordinanza le fattispecie previste dall'art. 11, comma 1-*ter*, lettere *b)* ed *e)* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 in tema di indennizzo per danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, nonché per la delocalizzazione delle economiche o produttive;

Visto l'art. 11, comma 1-*ter*, lettere *b)* ed *e)*, del richiamato decreto-legge n. 116 del 2025, secondo cui con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi fino all'80 per cento delle spese occorrenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies* dello stesso articolo, anche per:

lett. *b)* «gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata»;

lett. *e)* «delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare

l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2026 che, nel predisporre il piano generale pluriennale dei fabbisogni e nel regolare le misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione del patrimonio privato, prevede per le attività produttive, di cui all'art. 1 dell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli interventi di «delocalizzazioni temporanee» intesi quali «interventi edilizi che attraverso la realizzazione di nuova struttura ovvero l'utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi» secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera *n)* della stessa ordinanza;

Ritenuta, in ragione del richiamato quadro normativo, la necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali, aventi sede in edifici risultati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi;

Ritenuto che, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive in essere nei predetti edifici distrutti o danneggiati, occorre predisporre una procedura di celere sostegno per gli interventi di delocalizzazione temporanea di dette attività, attraverso la locazione, a cura del titolare dell'impresa danneggiata, di immobili idonei alla prosecuzione dell'attività, siti nei medesimi comuni di quelli danneggiati e/o la realizzazione di specifiche strutture temporanee, nonché tramite l'acquisto o il noleggio di attrezzature e macchinari;

Ritenuto di dover disciplinare i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le modalità di concessione del contributo spettante per gli interventi sopra riportati;

Ritenuto opportuno disciplinare nel Capo II della presente ordinanza i contenuti del protocollo d'intesa di cui agli articoli 5 delle ordinanze del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 e n. 3 del 31 luglio 2026;

Vista la citata ordinanza n. 3 del 2026 che disciplina i compensi professionali per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che i compensi professionali dei tecnici incaricati sono determinati sulla base delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, avente ad oggetto «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto l'art. 5, comma 5, della citata ordinanza n. 3 del 2026, secondo cui il Commissario straordinario, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle aree tecnica e scientifica, «Provvede con proprio decreto alla individuazione delle categorie delle opere, alla definizione delle modalità per l'acquisizione dei pareri di congruità delle parcelle, nonché alla disciplina dei controlli e delle sanzioni»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 2, della citata ordinanza n. 1 del 2026, secondo cui «Con successivi provvedimenti del Commissario straordinario, da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 18 marzo 2025, n. 40, sono dettate specifiche disposizioni per il calcolo del compenso per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuale per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, previa sottoscrizione di specifico protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo che precede è altresì approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento delle ridette prestazioni in favore dei committenti privati»;

Ritenuto che in ragione della rilevanza *sub*-regionale degli interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, sia opportuno individuare quali sottoscrittori del citato protocollo di intesa gli ordini e i collegi provinciali/regionali della Regione Abruzzo;

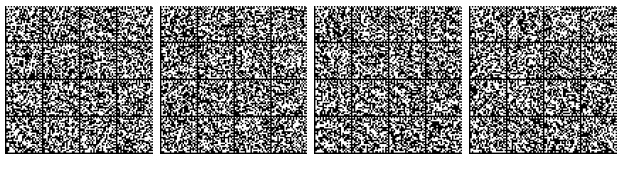
Ritenuto di dover approvare lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con gli ordini e con i collegi provinciali/regionali delle aree tecnica e scientifica della Regione Abruzzo, in allegato alla presente ordinanza *sub* allegato 1, finalizzato ad assicurare la condivisione della disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto per i compensi professionali e prevenire così possibili contestazioni da parte dei professionisti;

Ritenuto, inoltre, che, al fine di assicurare un indirizzo uniforme nell'ambito delle diverse procedure di ricostruzione, nonché in coerenza con analoghi protocolli in essere presso altri territori colpiti da calamità naturali e con il quadro normativo vigente, debba essere applicata una riduzione dei compensi professionali pari al 30 per cento;

Ritenuto che tale percentuale consente di contemperare le esigenze di contenimento della spesa con il rispetto dei principi in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49. La previsione risulta, inoltre, coerente con quanto disposto per i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, per i quali la quota assoggettabile a ribasso è fissata nel limite del 35 per cento dall'art. 15-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui appare equo prevedere una quota di riduzione anche al caso in esame;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 nella parte in cui individua la «Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica» in luogo degli «Ordini e dei collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo» quali sottoscrittori del protocollo d'intesa;

Ritenuto di dovere altresì modificare l'ordinanza n. 3 del 31 luglio 2026 nella parte in cui individua gli ordini e i collegi «nazionali» in luogo di quelli «regionali e provinciali», nella parte in cui rimette all'adozione di un decreto del Commissario straordinario la disciplina di dettaglio



dei ridetti compensi professionali, ritenendo invece più opportuno che detta disciplina sia adottata contestualmente al protocollo d'intesa quale allegato tecnico dello stesso, nonché, infine, nella parte in cui individua il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, quale parametro per la determinazione delle tariffe professionali senza prevedere alcuna riduzione percentuale;

Ritenuto opportuno disciplinare nel Capo III della presente ordinanza gli interventi indifferibili e urgenti del Comune di Chieti già finanziati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023 e non ancora conclusi;

Vista l'OCDPC n. 1021 del 2023, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti»;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025, a tenore del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1191 del 27 maggio 2026, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatisi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti», che ha disciplinato il completamento delle attività già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza come individuate nell'allegato A alla medesima ordinanza;

Considerato che la suddetta OCDPC n. 1191 del 2026 differisce il trasferimento delle risorse finanziarie degli interventi di cui all'allegato B della medesima ordinanza all'adozione del decreto di cui al citato art. 3, comma 3, primo periodo della legge n. 40 del 2025;

Considerato che, alla data odierna, detto trasferimento non è ancora formalmente avvenuto non essendo stato adottato lo specifico decreto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025 e che non appare ulteriormente differibile il completamento degli interventi urgenti da eseguire in via prioritaria secondo il Piano dei fabbisogni di cui agli articoli 1 e 4 della OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023;

Visto l'art. 3, comma 6, lettera *d)*, punto 1), della legge n. 40 del 2025, secondo cui «nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale» e «nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi» il Commissario straordinario «provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità»;

Ritenuto non più procrastinabile il completamento degli interventi elencati nell'art. 9 della presente ordinanza, già finanziati nell'ambito del Piano degli interventi urgenti di cui alla OCDPC n. 1021 del 2023 e relativi alla messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria di Chieti mediante demolizione di edifici privati a rischio crollo posti a ridosso di strade pubbliche (di cui al CUP n. E72D24000240001) e alla demolizione del condominio Miravalle, palazzine A e B (di cui al CUP n. E76H24000000001), al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dell'area interessata a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, altresì, di dover garantire al Comune di Chieti il necessario supporto di personale per la realizzazione degli interventi di cui al punto che precede mediante l'anticipazione delle risorse a tal fine già previste dal richiamato Piano degli interventi urgenti *ex* articoli 1 e 4 OCDPC n. 1021/2023;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di dover utilizzare le risorse disponibili nella contabilità speciale (IBAN IT79R0100004306CS0000022804, RGS CS-AQ-0013451) intestata al Commissario straordinario, quale anticipazione di cassa in favore del Comune di Chieti, nelle more del trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025;

Considerato che il richiamato art. 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40, consente al Commissario straordinario di adottare ordinanze in deroga a disposizioni di legge, con espressa motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto che, per i lavori di demolizione sopra menzionati, di natura semplice e ripetitiva, gli elementi determinanti ai fini dell'appalto (rilievi e indagini, piano di demolizione e gestione dei rifiuti, sicurezza, stima dei costi, condizioni contrattuali) sono contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre il dettaglio esecutivo può essere definito dall'affidatario con il controllo della direzione dei lavori e del coordinatore per la sicurezza; e che, pertanto, la successione dei livelli di progettazione prevista dall'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dall'allegato I.7, comporterebbe un allungamento dei tempi non proporzionato al contenuto tecnico dell'intervento e incompatibile con l'urgenza di eliminare le condizioni di pericolo;

Ritenuto altresì che, per la medesima urgenza, nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023 sia necessario consentire il sorteggio degli operatori da invitare tra quelli iscritti negli elenchi dei soggetti attuatori e l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità, in deroga agli articoli 50, comma 2, e 107, comma 3, del medesimo decreto legislativo, restando garantiti, con la selezione tra operatori già qualificati e la verifica sul miglior offerente, i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;

Ritenuto, infine, di dover modificare ed integrare le ordinanze del Commissario straordinario n. 1 e n. 3 del 2026 prevedendo l'applicazione delle disposizioni contenute nelle vigenti NTA del PAI agli interventi di ripristino degli edifici oggetto di completamento degli esiti di agibilità ad opera del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3 del 2026;

Ritenuto, altresì, di dover modificare il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 17 giugno 2026, al fine di chiarire la decorrenza con effetti *ex nunc* delle nuove disposizioni relative al Contributo per il disagio abitativo con riferimento ai nuclei familiari che alla data degli eventi calamitosi dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025 in base al quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Vista la nota prot. n. DCI-0003554-P del 29 ottobre 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0428070 in pari data, con cui il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato alcune osservazioni allo schema di ordinanza che si è provveduto a recepire;

Acquisita l'intesa dei componenti votanti della Cabina di coordinamento nella seduta del 30 ottobre 2026;

Dispone:

Capo I

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE O PRODUTTIVE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti legittimati

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 11, comma 1-*ter*, lettere *b)* ed *e)*, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, sono finalizzate a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, la ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche, come individuate dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, con sede operativa nei Comuni di Chieti e Bucchianico.

2. La delocalizzazione delle attività economiche attive, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)* e del comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, alla data degli eventi calamitosi, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero, deve avvenire:

a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, in un comune confinante o ricadente nella medesima provincia;

b) all'interno di una struttura provvisoria all'uopo predisposta.

3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.

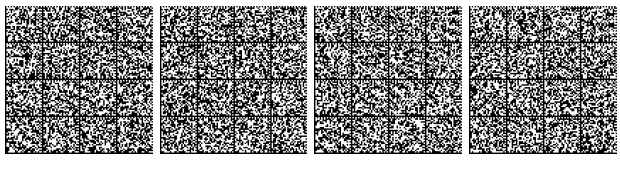
4. Agli interventi di delocalizzazione di cui al presente articolo possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi calamitosi di cui all'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati inagibili e danneggiati o distrutti, e in possesso, alla medesima data, dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi calamitosi ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Sono esclusi dalla delocalizzazione di cui al presente articolo i beneficiari dell'indennizzo sostitutivo di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, come modificato ed integrato dall'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026.

Art. 2.

Modalità degli interventi di delocalizzazione

1. La delocalizzazione temporanea di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* è attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, conforme agli strumenti edilizi ed urbanistici, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti, mediante perizia asseverata, che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avve-



nire anche in edificio idoneo, conforme agli strumenti edilizi ed urbanistici ed urbanistici, ubicato in altro comune confinante o ricadente nella medesima provincia, acquisiti i pareri favorevoli del comune sede dell'attività economica e del comune ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza rispetto all'edificio danneggiato o distrutto, con margine di tolleranza del 35%.

2. La delocalizzazione temporanea di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* è attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata in aree idonee del territorio comunale, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro comune confinante o ricadente nella medesima provincia, acquisiti i pareri favorevoli del comune sede dell'attività economica e del comune ove la stessa si delocalizza.

3. In tutti i casi di cui ai commi 1 e 2, gli edifici e le aree di destinazione sono ubicati in siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, esterni all'area perimetrata come «zona rossa» dal rapporto di monitoraggio allegato *sub* allegato 8 all'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 e non ricadenti in aree classificate a pericolosità da frana o idraulica elevata o molto elevata dal vigente piano di assetto idrogeologico, come attestato nella perizia asseverata.

Art. 3.

Acquisto di macchinari e attrezzature

1. In tutte le ipotesi di cui all'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelli distrutti o danneggiati in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da posizionare all'interno dell'edificio ove si delocalizza l'attività, necessari per assicurare il mantenimento della capacità produttiva. Ove i beni originari non siano più reperibili sul mercato, sono ammessi beni con caratteristiche funzionali equivalenti; l'eventuale maggior costo dovuto alla scelta di beni qualitativamente superiori rispetto a quelli equivalenti esistenti sul mercato resta a carico del soggetto legittimato.

2. I soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelli inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attività produttiva sarà delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi con il medesimo. Il medesimo bene non può essere oggetto di rimborso a più di un titolo.

3. I soggetti legittimati possono provvedere anche alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento) o all'adeguamento di quelli esistenti per renderli funzionali all'attività da delocalizzare secondo le modalità e le procedure stabilite al successivo art. 4.

4. Sono riconosciute e ammesse a rimborso anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall'edificio distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l'attività.

5. Per i macchinari e le attrezzature danneggiati ma riparabili, il rimborso è riconosciuto per il costo della riparazione, nel limite del costo di sostituzione con beni aventi le stesse caratteristiche, come attestato nella perizia asseverata.

Art. 4.

Contenuti della domanda

1. La domanda di delocalizzazione è presentata all'«Ufficio speciale per la ricostruzione *post*-sisma 2016» (d'ora innanzi «USR»), entro il 31 dicembre 2026 o, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero.

2. La domanda può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 3.

3. La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti agli eventi calamitosi dei mesi di maggio e giugno 2023;

b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;

c) la descrizione delle attività svolte dall'impresa che chiede la delocalizzazione;

d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa intende delocalizzare la propria attività, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* per la realizzazione di una struttura temporanea;

e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporanea;

f) gli estremi dell'ordinanza sindacale di inagibilità o sgombero che ha interessato l'edificio;

g) il canone di locazione dell'edificio, ove si delocalizza l'attività, e il costo degli interventi eventualmente necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino

dell'attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, il computo metrico estimativo delle opere che si intendono eseguire predisposto utilizzando il prezzario regionale vigente;

h) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;

i) il costo di ripristino delle scorte;

j) l'importo delle spese tecniche sostenute;

k) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;

l) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute;

m) l'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia dell'edificio o dell'area di destinazione e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3.

4. Nella domanda devono essere inoltre indicati:

a) i fornitori presso cui si procederà al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;

b) l'impresa che procederà agli interventi di realizzazione della struttura temporanea di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

c) il progettista e il direttore dei lavori incaricati per gli interventi per la realizzazione della struttura temporanea.

5. Alla domanda sono altresì allegati la dichiarazione del richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 2 e 4, e l'eventuale polizza assicurativa stipulata in data anteriore agli eventi calamitosi per il risarcimento dei danni conseguenti a eventi catastrofali, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o in corso di determinazione.

6. Le imprese di cui al comma 4 sono individuate inderogabilmente fra soggetti che:

a) siano in possesso delle qualificazioni prescritte dall'art. 100, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) (nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro) siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;

d) siano iscritti negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. L'USR, verificata l'entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi calamitosi nonché la congruità delle spese previste o sostenute, determina, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'entità delle spese ammesse a rimborso con le modalità stabilite al successivo articolo. L'USR provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

8. Nei casi di realizzazione di una struttura temporanea ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, la determinazione di cui al comma 7 è rilasciata dall'USR sentito il comune in ordine alla conformità agli strumenti urbanistici dell'intervento richiesto.

9. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta la determinazione di cui al comma 7, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. Nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, l'interessato può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo e previa acquisizione del titolo edilizio.

10. Le strutture temporanee installate a norma del presente articolo sono rimosse a cura del soggetto legittimato, con le risorse previste dal successivo art. 5, comma 8, entro trenta giorni dall'acquisto dell'immobile equivalente, ovvero entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione degli immobili in cui venivano svolte le attività economiche originarie, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Il termine può essere prorogato dall'USR, su istanza motivata in presenza di cause non imputabili al soggetto legittimato. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, l'USR provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 5.

Determinazione del rimborso

1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, è calcolato con riferimento al canone medio di locazione del comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 4, comma 3, tenendo conto delle valutazioni di mercato, per la superficie equivalente di cui all'art. 2, comma 1. A questo va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, nel limite massimo di euro 100/mq per la superficie equivalente di cui all'art. 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 7.

2. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario, che documenti l'intervenuta delocalizzazione dell'attività e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio preesistente, può optare per un contributo *una tantum* determinato, sulla

base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350/mq. In caso di delocalizzazione in edificio equivalente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, il contributo viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività, qualora detto edificio abbia una superficie inferiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata; avendo riguardo alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata, qualora l'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività abbia una superficie superiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto. Il contributo di cui al presente comma viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In ogni caso, il contributo di cui al presente comma non può eccedere l'importo complessivo dei rimborsi mensili previsti dal comma 1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 7 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo *una tantum*.

3. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *g)* a cui vanno aggiunte le spese tecniche come stabilito al successivo comma 7, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350/mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.

4. Il rimborso mensile di cui al comma 1 e i contributi di cui ai commi 2 e 3 ed al successivo comma 8, sono riconoscibili nel limite percentuale previsto dall'art. 11, comma 1-*ter*, lettere *b)* ed *e)* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

5. In tutti i casi di delocalizzazione inoltre:

a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa, il rimborso è pari all'80 per cento del costo indicato nella perizia asseverata;

b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60 per cento del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.

6. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80 per cento dei costi documentati.

7. Per le spese tecniche, si applicano gli importi previsti dall'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026. Il contributo pubblico a favore dei beneficiari per la copertura di tali spese è riconoscibile nel limite percentuale previsto dall'art. 11, comma 1-*ter* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

8. Nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, oltre al contributo previsto dai precedenti commi è dovuto, nel limite massimo di euro 40/mq, il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee installate a norma della presente ordinanza e di ripristino dello stato dei luoghi.

9. Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.

10. Sono esclusi dal contributo *una tantum* di cui al comma 2 i beneficiari che esercitano la facoltà di acquisto di immobile equivalente ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

Art. 6.

Erogazione del rimborso

1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente art. 5 è presentata dai soggetti legittimati all'USR nel termine di trenta giorni decorrenti, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dalla stipula del contratto di locazione e, nelle altre ipotesi, dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.

2. Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità alla determinazione rilasciata dall'USR di cui all'art. 4, comma 7, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 4, comma 3, lettera *l)*. Entro quindici giorni dalla data dell'accredito, il soggetto legittimato produce all'USR le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, l'USR dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.

3. Al soggetto legittimato può essere riconosciuto, ad istanza, un anticipo fino al 50% dell'importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi della lettera *b)* del comma 2, dell'art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dal soggetto legittimato nei confronti dell'USR. In tale ipotesi, il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione della determinazione di cui all'art. 4, comma 7, inoltra all'USR tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e la copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'USR, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. Il soggetto legittimato provvede contestualmente ad inviare l'originale della polizza all'USR che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l'erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'anticipazione è erogata mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 4, comma 3, lettera *l)*.

4. Il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee di cui all'art. 5, comma 8, è effettuato in concomitanza all'erogazione del saldo del contributo, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.

5. Il rimborso è comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte del soggetto legittimato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente capo si provvede, in coerenza con l'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 2026 e 2027 previste dall'art. 11, comma 1-*septies*, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, nonché sulle ulteriori risorse stanziate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 all'esito della relativa assegnazione ad opera del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica del fabbisogno e ai dati di monitoraggio sull'avanzamento del processo di ricostruzione.

2. L'USR comunica al Commissario straordinario, con cadenza trimestrale, il numero e l'importo delle domande presentate, dei rimborsi determinati e di quelli erogati ai sensi del presente Capo.

Capo II

PROTOCOLLO D'INTESA CON GLI ORDINI ED I COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELLA REGIONE ABRUZZO DELLE AREE TECNICA E SCIENTIFICA PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 8.

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e gli ordini ed i collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica e modifiche alle relative disposizioni delle ordinanze n. 1 e n. 3 del 2026

1. È approvato lo schema di protocollo d'intesa con gli ordini ed i collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali, in allegato *sub* allegato 1 alla presente ordinanza, contenente la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 e dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata.

2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, le parole «con la rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «con gli ordini e i collegi provinciali e regionali della Regione Abruzzo delle aree tecnica e scientifica».

3. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «I compensi professionali connessi alle domande di contributo per la ricostruzione privata sono determinati sulla base delle tariffe» sono aggiunte le seguenti «, ridotte del 30 per cento,»;

b) al comma 5, le parole «Consigli nazionali», sono sostituite con le seguenti: «Consigli regionali e provinciali» e le parole «provvede con proprio decreto», sono sostituite con le seguenti: «provvede con specifica ordinanza».

Capo III

INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD DELLA COLLINA DEL QUARTIERE SANTA MARIA DI CHIETI E MODIFICHE ALLE ORDINANZE N. 1, 2 E 3 DEL 2026

Art. 9.

Interventi indifferibili e urgenti nel Comune di Chieti

1. Al fine di garantire l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità consistenti nella messa in sicurezza dell'area interessata dal dissesto idrogeologico del quartiere di Santa Maria del Comune di Chieti - nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40 relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate con OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023 per il completamento degli interventi non conclusi dal commissario nominato per l'emergenza ed inseriti nell'allegato B dell'OCDPC n. 1191 del 27 maggio 2026 - è disposto il trasferimento in favore del Comune di Chieti, quale soggetto attuatore, di un fondo a titolo di anticipazione a valere sulle disponibilità di cassa della contabilità speciale di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 40 del 2025 intestata al Commissario straordinario (IBAN IT79R0100004306CS0000022804, RGS CS-AQ-0013451).

2. Il fondo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 2.105.312,00, è utilizzato per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria di Chieti mediante demolizione di edifici privati a rischio crollo posti a ridosso di strade pubbliche (di cui al CUP n. E72D24000240001), per l'importo di euro 1.400.000,00;

b) completamento della demolizione del condominio Miravalle, palazzine A e B (di cui al CUP n. E76H24000000001), per l'importo di euro 420.000,00;

c) contributo per personale di supporto all'attuazione degli interventi da parte del soggetto attuatore Comune di Chieti, per l'importo di euro 285.312,00.

3. Al finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'allegato B dell'OCDPC n. 1191 del 27 maggio 2026 si provvede all'esito del trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Modalità di esecuzione degli interventi

1. Nell'esercizio dei poteri in deroga di cui all'art. 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 ed in considerazione della natura delle lavorazioni e dell'urgenza di eliminare le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a)* e *b)* secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei principi richiamati degli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori:

a) per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, è consentito continuare ad avvalersi, fino alla conclusione degli interventi, delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023;

b) per i lavori di demolizione, è consentito l'affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga all'art. 41, commi 1, 5-*bis* e 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e alla corrispondente disciplina dell'allegato I.7;

c) per le procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'utilizzo del sorteggio, o altro metodo di estrazione casuale, dei nominativi degli operatori economici da selezionare per le procedure negoziate, in deroga all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto legislativo e agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 4, dell'allegato II.1;

d) nelle procedure negoziate di cui alla lettera *c)*, in deroga all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito prevedere nella lettera di invito che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata nei confronti del miglior offerente, in modo imparziale e trasparente.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2 e 3 del 2026

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «Relativamente agli edifici», sono aggiunte le seguenti: «già oggetto di ordinanza sindacale di demolizione e/o sgombero e»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Relativamente agli edifici ubicati nelle aree perimetrate dal rapporto di monitoraggio di cui all'allegato 8 alla presente ordinanza, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata a seguito del completamento degli esiti di agibilità ad opera del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti NTA del PAI e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo per la determinazione del livello operativo».

2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 17 giugno 2026, le parole «vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ferma restando l'esclusione del contributo prevista al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza».

3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 31 luglio 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «sono demoliti e delocalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto di intervento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 4-*bis*».

Art. 12.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario della ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico (www.sisma2016abruzzo.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 30 ottobre 2026

Il Commissario straordinario: MARSILIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2929

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico al seguente indirizzo: https://www.sisma2016abruzzo.it/ordinanze-del-commissario-straordinario

26A06134

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Piano nazionale per le politiche urbane 2021-2027 (articolo 7 del decreto-legge n. 66 del 2026; delibera CIPESS n. 13 del 2025; articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020). (Delibera n. 41/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 242, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 54, che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonché l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visti i regolamenti (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativi rispettivamente all'istituzione del Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare, l'art. 48 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, «che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241», che prevede, all'art. 14, la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento al 100 per cento a carico delle risorse europee, sul periodo contabile 2023-2024 dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 con riferimento a misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio delle politiche di coesione 2021-2027;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-*bis* e 24-*sexies*)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa», convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, che in particolare, all'art. 7, prevede:

al fine di contrastare il disagio abitativo nel territorio nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonché assicurare un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo un approccio orientato al risultato, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro di un apposito fondo denominato «Fondo *housing* coesione», istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio INVIMIT SGR S.p.a. ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2026);

il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, altresì, a sottoscrivere ulteriori quote del Fondo *housing* coesione istituito ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma nazionale Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 *final* del 17 dicembre 2025, nella misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) mediante apposita delibera adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo ai sensi del primo periodo, la ripartizione territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche dell'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo del citato Programma nazionale Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027 (art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2026);

ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere il regolamento di gestione del fondo predisposto dalla società INVIMIT SGR S.p.a., d'intesa con il predetto Dipartimento, con il quale sono definiti le modalità di adesione al fondo, le politiche di investimento, i tempi di realizzazione degli interventi, le procedure e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione degli stessi, nel rispetto del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, ai fini dell'adesione al fondo da parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli ulteriori regolamenti europei applicabili, dei criteri di selezione stabiliti nei programmi europei e dei vincoli territoriali previsti dalla normativa dell'Unione europea (art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2026);

Visto il Programma nazionale Metro *Plus* e Città medie Sud 2021-2027 (PN Metro *Plus* 21-27), per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in Italia, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9773 *final* del 16 dicembre 2022, modificato con decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 9104 *final* del 17 dicembre 2025;

Visto il Programma operativo nazionale «Città Metropolitane 2014 – 2020» (PON Metro 2014-2020), adottato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, modificato, in ultimo, con la decisione di esecuzione C(2023) 8167 del 24 novembre 2023;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, recante «Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - presa d'atto», concernente la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 — dell'accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante «Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020», concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la delibera CIPESS 27 marzo 2025, n. 13, recante «Regolamento (UE) n. 2024/795 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), art. 14. Destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale» che disciplina le modalità di destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795, nel periodo contabile 2023-2024, ed in particolare, il punto 1.4, che prevede che, per le amministrazioni per le quali non sia prevista la sottoscrizione di un accordo per la coesione, tali risorse siano programmate con delibera CIPESS, ferma restando la loro destinazione per le finalità proprie della coesione in favore di specifici interventi o linee di azione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 9349-A del 23 luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, come integrata con le note prot. DIPE n. 9562-A del 28 luglio 2026 e n. 9738-A del 31 luglio 2026, concernente:

la determinazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2026, delle ulteriori quote del «Fondo *housing* coesione», di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, per un importo pari a 399.451.273,02 euro, che il Dipartimento per le politiche di coesione è autorizzato a sottoscrivere a valere sulle risorse del Fondo di rotazione derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PN Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 *final* del 17 dicembre 2025;

l'adozione, in analogia con quanto previsto dal punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, del Piano nazionale per le politiche urbane 2021-2027 (PN PU 21-27), con

una dotazione finanziaria complessiva di 576.030.822,62 euro articolata su 4 Linee di azione;

Considerato che, come riportato in proposta, a seguito della riforma della politica di coesione nell'ambito della *Mid Term Review* di cui al regolamento (UE) 2025/1914, il PN Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027 è stato riprogrammato prevedendo l'incremento del tasso di cofinanziamento UE fino al limite previsto dai regolamenti per le città metropolitane delle regioni meno sviluppate; per effetto di tale riprogrammazione le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili sono pari complessivamente a 504.112.171,00 euro;

Tenuto conto che il Dipartimento per le politiche di coesione ha avviato delle interlocuzioni con le città interessate volte a salvaguardare e completare gli interventi già avviati prima della *Mid Term Review* con un significativo stato di avanzamento, individuando un fabbisogno finanziario pari a 104.660.898,98 euro per le predette finalità, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto che le risorse residue del Fondo di rotazione da destinare alle finalità di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2026, a valere sull'importo complessivo di 504.112.171,00 euro, risultano conseguentemente pari a 399.451.273,02 euro;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 13 del 2025, le risorse derivanti dal PON Metro 2014-2020, che si rendono disponibili a valere sul Fondo di rotazione per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024, sono pari a 71.918.651,62 euro e sono finalizzate al completamento di interventi già avviati nell'ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020 e alla realizzazione di interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del programma e delle politiche di coesione;

Considerato che per ragioni di economicità ed efficienza nella gestione e controllo delle risorse, il Dipartimento per la coesione ha predisposto un unico strumento di programmazione denominato Piano nazionale per le politiche urbane 2021-2027 (PN PU 21-27), con una dotazione finanziaria complessiva di 576.030.822,62 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, così articolata:

104.660.898,98 euro derivanti dalla riprogrammazione del PN Metro *Plus* 2021-2027 e destinati alla salvaguardia di progetti avviati nel medesimo Programma, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

399.451.273,02 euro, derivanti dalla riprogrammazione del PN Metro *Plus* 2021-2027 e destinati al «Fondo *housing* coesione» ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 66 del 2026;

71.918.651,62 euro derivanti dalla riprogrammazione, ai sensi del punto 1.4 della delibera CIPESS n. 13 del 2025, delle risorse resesi disponibili sul PON Metro 2014-2020 per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024;

Considerato che l'articolazione del Piano nazionale per le politiche urbane 2021-2027 individua gli stessi ambiti d'azione dei due programmi nazionali da cui derivano le risorse, a cui si aggiunge una specifica linea di azione dedicata al Fondo *Housing* coesione, di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 66 del 2026, disciplinata *ex lege*;

Tenuto conto che nel Piano sono riportati il cronoprogramma di spesa per annualità, nonché la ripartizione territoriale della dotazione finanziaria tra le città metropolitane;

Considerato che, in relazione alla proposta, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 agosto 2026;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 9952_A del 4 agosto 2026 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;



Delibera:

1. Determinazione dell'importo delle quote del Fondo housing *coesione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2026*

1.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2026, il CIPESS dispone la determinazione dell'importo, pari a 399.451.273,02 euro, delle ulteriori quote del «Fondo *housing* coesione», di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, che il Dipartimento per le politiche di coesione è autorizzato a sottoscrivere a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PN Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 *final* del 17 dicembre 2025.

2. Adozione del Piano nazionale per le politiche urbane 2021–2027

2.1. Al fine di garantire, con risorse complementari, l'attuazione delle strategie di intervento definite dalle città metropolitane nell'ambito del PON Metro 14-20 e del PN Metro *Plus* 21-27 e la realizzazione di misure di integrazione e rafforzamento delle stesse, nonché per le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 66 del 2026, è adottato, in analogia con quanto previsto dal punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, il Piano nazionale per le politiche urbane 2021–2027 (PN PU 21-27), allegato alla presente delibera quale parte integrante della stessa, con una dotazione finanziaria complessiva di 576.030.822,62 euro, articolata come segue:

Linea di azione	Descrizione	Importo (in euro)
Linea 1	Rafforzamento della transizione verde e digitale	53.346.822,46
Linea 2	Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e abitativo	97.360.076,76
Linea 3	Fondo *Housing* Coesione	399.451.273,02
Linea 4	Assistenza tecnica e capacitazione	25.872.650,38
	Totale	576.030.822,62

2.2. In favore degli interventi di cui alle Linee di azione 1, 2 e 4 del Piano è disposta la programmazione delle seguenti risorse:

risorse residue del Fondo di rotazione derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PN Metro *Plus* e Città medie del Sud 2021-2027, pari a 104.660.898,98 euro, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

risorse del Fondo di rotazione derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024, per un importo pari a 71.918.651,62 euro, ai sensi del punto 1.4 della delibera CIPESS n. 13 del 2025.

2.3. Si prende atto della destinazione delle risorse di cui alla Linea di azione 3, come determinate al punto 1.1. della presente delibera, all'implementazione del Fondo *Housing* coesione di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 66 del 2026, per i fini e secondo le modalità ivi disciplinate.

2.4. Il Piano nazionale per le politiche urbane ha durata fino al 31 dicembre 2030, in coerenza con il quadro regolamentare della programmazione 2021–2027, quale termine ultimo per la conclusione delle attività e per l'ammissibilità della spesa.

2.5. La gestione del Piano è assicurata dal Dipartimento per le politiche di coesione, quale amministrazione titolare e responsabile del coordinamento complessivo delle attività, della gestione finanziaria delle risorse e del monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Il sistema di gestione e controllo del Piano è definito in analogia con quello adottato per il Programma nazionale Metro *Plus* e Città Medie Sud 2021–2027, opportunamente adattato alla natura esclusivamente nazionale del Piano nazionale per le politiche urbane 2021–2027.

2.6. Per la gestione informativa e il monitoraggio degli interventi il Piano utilizza il sistema informativo gestionale ReGiS, sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.

2.7. La modifica del Piano è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, qualora si preveda un incremento o una diminuzione delle risorse assegnate. In analogia con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, alle rimodulazioni interne al Piano stesso, che non comportino una modifica della dotazione finanziaria complessiva, si provvede tramite istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con funzioni di Presidente
FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1368

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

Piano Nazionale Politiche Urbane 21-27

Versione 1.0

Indice

1.Premesse.....

1.1. Analisi di contesto .....

1.2. Il quadro nazionale di riferimento: il PON Metro 2014-2020, il PN Metro Plus 2021-2027, il PNRR e il "Piano Casa" .....

2.Finalità del Piano e dotazione finanziaria .....

3.Linea 1 – Rafforzamento della transizione verde e digitale .....

4. Linea 2 – Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e abitativo .....

5.Linea 3 – Fondo Housing Coesione .....

6.Linea 4 – Assistenza Tecnica e capacitazione.....

7.Dotazione finanziaria.....

8.Cronoprogramma di spesa per annualità .....

9.Ripartizione territoriale.....

10.Tempistica .....

Allegato 1. Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.....

1.Premesse

1.1. Analisi di contesto

Le dinamiche evolutive dei contesti metropolitani del nostro Paese mostrano negli ultimi anni un quadro di luci ed ombre.

Al persistere di condizioni di criticità strutturale (che in alcuni casi si aggravano), fa da contraltare l'emergere di concreti segnali di miglioramento in diverso ambiti.

In generale, le più recenti analisi statistiche[1] confermano la centralità delle aree metropolitane nella struttura demografica e socio-economica del Paese:

- la popolazione residente nelle città metropolitane supera i 21 milioni di abitanti;
- le aree metropolitane risentono meno del calo demografico (-1,5% la proiezione al 2030, rispetto a -1,8% valore medio dell'Italia), ma con situazioni fortemente differenziate: ad esempio, Bologna (+2,9%) e Milano (+2,5%, con addirittura un +7% nel capoluogo) manterranno una crescita demografica, Roma perderà appena lo 0,1%, mentre Napoli perderà il 2,8% e Messina addirittura il 6%;
- nei capoluoghi si concentra la popolazione con i più alti livelli di istruzione, in media 31 persone con titoli terziari ogni 100 residenti, rispetto alle zone che via via si allontanano dai centri maggiormente urbanizzati;
- nell'insieme dei territori metropolitani la partecipazione attiva al mercato del lavoro appare in linea con la media nazionale, ma con forti disparità territoriali: le città metropolitane del Nord si caratterizzano per le quote più alte di popolazione occupata, prima fra tutte la città metropolitana di Bologna (77 occupati ogni 100 persone), seguita da Milano e Firenze (76%); al contrario le città metropolitane con le incidenze più basse, segno di fragilità e svantaggio del mercato del lavoro, sono collocate al Sud (a Palermo solo il 49% della popolazione è occupata, a Catania e Napoli il valore è pari a circa il 50%);
- i capoluoghi si confermano come poli trainanti per l'economia dei territori metropolitani, con una concentrazione importante di attività economiche, in particolare negli "Altri servizi", che comprendono le attività tipiche dell'offerta turistica, le attività finanziarie e le attività professionali, dove si registra la maggiore densità di unità locali (oltre 34 ogni mille abitanti);
- negli ultimi anni è aumentata sensibilmente, in particolare nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, la diffusione dei servizi *online* di livello elevato che consentono ai cittadini di concludere l'intero iter di alcune pratiche amministrative per via telematica (anche in questo caso con un rilevante contributo offerto dagli

[1] Cfr. ISTAT, *Profili delle città metropolitane*, 2023.

investimenti realizzati nell'ambito del PON Metro 14-20): dal 38,5% del 2021 si è passati al 56,5% del 2023 per quanto riguarda l'insieme dei servizi offerti dal comune, indipendentemente dal livello di digitalizzazione.

D'altro canto, nelle aree metropolitane del Paese si registrano alcuni elementi di criticità sui quali è necessario intervenire. In particolare, si segnalano i seguenti:

- la concentrazione delle attività antropiche genera elevate pressioni ambientali: grazie ai rilevanti investimenti degli ultimi anni (ai quali ha contribuito in maniera significativa il PON Metro 14-20) sulla promozione della mobilità sostenibile e l'implementazione di misure ambientali finalizzate all'efficientamento energetico e alla riqualificazione ambientale, si è registrata una netta riduzione delle emissioni di PM10, riportando i livelli di inquinamento da particolato atmosferico alla situazione degli anni precedenti al 2020; nel complesso, tuttavia, la situazione rimane critica poiché nella maggior parte delle città italiane le concentrazioni di polveri sottili restano ampiamente al di sopra dei valori che l'OMS considera nocivi per la salute umana[2];
- nelle aree metropolitane si manifestano con maggiore intensità le conseguenze negative dei cambiamenti climatici in corso: uno dei punti più dolenti riguarda le temperature urbane estive, che hanno raggiunto livelli critici in diverse città italiane, tanto che una recente analisi relativa all'estate 2025 stima in 4.597 i decessi dovuti al caldo estremo[3];
- dal punto di vista delle condizioni di vita dei cittadini e della tenuta del tessuto sociale si registra il perdurare di fenomeni di disagio: il nostro Paese continua a mostrare una percentuale di individui in condizione di povertà assoluta molto elevata (9,8% sul totale della popolazione) con un trend stabile negli ultimi anni; se è vero che, in generale, sono i comuni più piccoli non localizzati in aree metropolitane quelli che mostrano il valore più marcato (12,2%), nel Mezzogiorno, anche i comuni centro di area metropolitana presentano valori di incidenza elevati (20,8% per i comuni più piccoli e 20,9% per quelli centro di area metropolitana)[4]; dal punto di vista della struttura demografica, non sono più gli anziani a rappresentare la fascia di età più numerosa tra quanti sono in povertà estrema, bensì i minori di 18 anni, specialmente se appartengono a famiglie numerose e dove i genitori hanno un titolo di studio basso.
- gli elementi di sofferenza delle fasce più giovani della popolazione sono confermati da un recente studio di Save the Children[5]: nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane un minore su dieci (il 10,3%) vive in un'area di disagio socioeconomico urbano (ADU) individuate da ISTAT; il 15,4% di studenti delle

[2] Cfr, ISTAT, op.cit.
[3] Cfr. Legambiente, *Osservatorio Nazionale Città Clima – Rapporto Città Clima*, 2025.
[4] Cfr. ISTAT, *La povertà in Italia*, 2025.
[5] Cfr. Save the Children, *I luoghi che contano – Infanzia e adolescenza nelle periferie urbane*, 2026.

scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, mentre il 20,8% di chi frequenta l'ultimo anno delle medie è a rischio dispersione implicita (circa 10 punti percentuali in più della media dei comuni, che è pari all'11%);

- nell'ambito del più generale disagio sociale, nelle città metropolitane assume particolare rilevanza il disagio abitativo, tema certamente non nuovo, ma sul quale negli ultimi anni si è registrata una maggiore attenzione sia a livello nazionale, che a livello europeo: i dati più recenti[6] evidenziano la presenza di una domanda crescente e strutturalmente inevasa (quasi 100.000 famiglie in lista d'attesa per un alloggio ERP e di queste oltre 72.800 si concentrano nei grandi Comuni con più di 200.000 abitanti), un'offerta rigida e rallentata, in larga parte a causa della bassa mobilità interna al patrimonio (le nuove assegnazioni ERP hanno riguardato appena il 2,1% dello stock complessivo, pari a meno di 16.000 alloggi su scala nazionale); a ciò si somma il fenomeno dell'occupazione abusiva (oltre 10.000 alloggi risultano occupati abusivamente) e quello della morosità (in numerosi Comuni capoluogo oltre un terzo degli inquilini ERP risulta inadempiente rispetto al pagamento dei canoni).

Nell'ambito di tale contesto si inserisce il PNPU 21-27 con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare le tendenze positive in corso e di ridurre sensibilmente i fattori di disagio e le criticità segnalate.

1.2. Il quadro nazionale di riferimento: il PON Metro 2014-2020, il PN Metro Plus 2021-2027, il PNRR e il "Piano Casa"

Il Piano Nazionale per le Politiche Urbane 2021-2027 si inserisce in un contesto programmatico che, con riferimento agli strumenti della politica di coesione espressamente dedicati alle città metropolitane, è rappresentato dal PON Metro 2014-2020 (e dal suo strumento complementare POC Metro 2014-2020) e dal PN Metro Plus 2021-2027.

I due strumenti si muovono in continuità strategica e rispondono all'esigenza di sostenere le strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate negli Accordi di Partenariato 2014-2020 e 2021-2027 tramite la messa in campo di risorse destinate ad affrontare le tematiche ambientali, in special modo il contrasto ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare, e a promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l'innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale, in coerenza con i contenuti degli "Orientamenti in materia

[6] Cfr. ANCI, *La politica strutturale dell'abitare. Il contributo dei comuni italiani - Dati, sfide e proposte*, 2025.

di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia.

A partire da questo scenario programmatico, i provvedimenti legislativi introdotti a partire dal 2023 sono stati orientati a:

- riformare il modello di governance della politica di coesione (DL 13/2023) ed istituire gli Accordi per la Coesione FSC (DL 124/2023);
- individuare i settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione e, con riferimento specifico al PN Metro Plus 2021-2027, sostenere gli interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, anche attraverso il rafforzamento della complementarietà con gli interventi previsti nell'ambito della missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR (DL 60/2024);
- sfruttare l'occasione costituita dalla Revisione di metà periodo dei Programmi europei 2021-2027 per orientare gli investimenti verso le nuove priorità strategiche individuate a livello europeo (in particolare l'housing).

Per i programmi dedicati alle città metropolitane, la Revisione di Metà Periodo ha consentito di riorientare oltre 200 milioni di euro su tre nuove priorità dedicate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e resilienza idrica, alla transizione energetica e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'abitare. In particolare, l'investimento più consistente (circa 170 milioni di euro) è dedicato all'housing.

L'attenzione sul tema del disagio abitativo è confermata e rilanciata dal DL 66/2026 "Piano Casa" che si pone l'obiettivo di rendere disponibili 100mila alloggi a canoni o prezzi accessibili nell'arco di dieci anni. In particolare, il provvedimento si basa su due pilastri:

1. il recupero dell'edilizia residenziale pubblica e sociale;
2. la promozione dell'edilizia integrata.

Nell'ambito del primo pilastro è prevista la costituzione di uno strumento finanziario, definito "Fondo housing coesione", per la costituzione del quale possono essere utilizzate le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PN Metro Plus 2021-2027 approvata con decisione della CE C(2025)9104 final del 17 dicembre 2025, nella misura determinata dal CIPESS mediante apposita delibera adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione.



2. Finalità del Piano e dotazione finanziaria

Il Piano si configura come uno strumento di policy di carattere nazionale, volto a garantire l'attuazione delle strategie di intervento definite dalle Città Metropolitane nell'ambito del PON Metro 14-20 e del PN Metro plus 21-27, assicurando il completamento degli interventi già avviati (alcuni dei quali cofinanziati dai suddetti programmi) e la realizzazione di misure di integrazione e rafforzamento degli stessi.

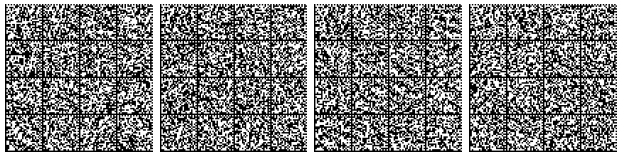
L'articolazione programmatica del PN PU 21-27 individua gli stessi ambiti d'azione dei due programmi da cui derivano le risorse. Nello specifico lo strumento è articolato in quattro Linee di azione:

- Linea di azione 1 – Rafforzamento della transizione verde e digitale;
- Linea di azione 2 – Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e abitativo;
- Linea di azione 3 – Fondo Housing Coesione;
- Linea di azione 4 – Assistenza tecnica e capacitazione.

La dotazione finanziaria del Piano discende dagli elementi di seguito descritti.

A seguito della riforma della politica di coesione nell'ambito della Mid Term Review (MTR) avvenuta con l'emanazione del REG UE 2025/1914, il PN Metro Plus 2021-2027 è stato riprogrammato prevedendo l'assegnazione di circa 220 milioni di euro (189,4 in quota UE) alle nuove priorità previste dalla riforma e prevedendo l'incremento del tasso di cofinanziamento UE fino al limite previsto dai regolamenti per le città metropolitane delle Regioni Meno Sviluppate. La riprogrammazione è stata approvata con Decisione CE C(2025) 9104 final del 17/12/2025. Per effetto di tale riprogrammazione le risorse del fondo di rotazione che fuoriescono dal programma, in considerazione dell'incremento del tasso di cofinanziamento del 10% sulle nuove priorità MTR e dell'incremento del tasso di cofinanziamento al limite previsto nelle priorità dedicate alle Regioni Meno Sviluppate, sono pari complessivamente a 504.112.171,00 euro.

In merito, in base all'art. 7 del DL 66/2026, il Dipartimento per le politiche di coesione ha avviato specifiche interlocuzioni con le città interessate e ha condotto una istruttoria sui loro Piani Operativi volta a salvaguardare e portare a compimento gli interventi già avviati prima della Mid Term Review con un significativo stato di avanzamento attestato dalla presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non più totalmente coperti finanziariamente dal PN Metro plus 21-27. Da tale attività è emersa la necessità, nell'ambito dei predetti 504.112.171,00 euro, di garantire un importo di 70.928.211,29 euro, che si ritiene di integrare con un importo pari a 33.732.687,69 euro, definito al fine di consentire la salvaguardia nel tempo delle misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo che consistono generalmente in servizi di carattere continuativo (quali centri antiviolenza,



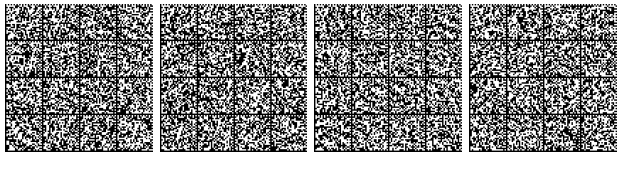
di assistenza ad anziani, giovani, disabili, ecc.), per un totale pari a 104.660.898,98 euro, utilizzabili ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020.

In tal modo, le risorse utilizzabili per le specifiche finalità di cui all'art.7 del DL 66/2026 (sottoscrizione quote del Fondo housing coesione a valere sul predetto importo di 504.112.171,00 euro), risultano pari a 399.451.273,02 euro.

Parallelamente, sulla base di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 13/2025, le risorse derivanti dal PON Metro 2014-2020, che si rendono disponibili a valere sul Fondo di rotazione per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024, sono pari a 71.918.651,62 euro. Tali risorse, da programmare secondo le modalità previste al punto 1.4 della citata delibera, sono finalizzate al completamento di interventi già avviati nell'ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020 e alla realizzazione di interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi di detto programma e, più in generale, della politica di coesione.

Tutto ciò considerato, per ragioni di economicità ed efficienza nella gestione e nel controllo delle suddette risorse, il Dipartimento per le politiche di coesione ha inteso predisporre un unico strumento di programmazione, denominato Piano Nazionale per le Politiche Urbane 2021–2027 (PN PU 21-27), declinato in linee di azione, la cui dotazione (complessivamente pari a 576.030.822,62 euro) ricomprende:

- le risorse del Fondo di rotazione derivanti dalla riprogrammazione MTR del PN Metro plus 21-27 destinati alla salvaguardia di progetti già avviati (per un importo pari a 104.660.898,98 euro) di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;
- le risorse del Fondo di rotazione derivanti dalla riprogrammazione MTR del PN Metro plus 21-27 destinati al "Fondo Housing Coesione" di cui all'articolo 7 del DL 66/2026 (per un importo pari a 399.451.273,02 euro);
- le risorse del Fondo di rotazione derivanti dal PON Metro 14-20 per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento nel periodo contabile 2023-2024 (per un importo pari a 71.918.651,62 euro).



3. Linea 1 – Rafforzamento della transizione verde e digitale

	Costo totale: € 53.346.822,46
Obiettivo specifico	Supportare la transizione delle città metropolitane verso un modello di sviluppo e di governance fondato sull'offerta di servizi digitali evoluti, sulla riqualificazione ambientale ed economica in ottica "green" e sull'incremento della resilienza e della capacità dei sistemi urbani di rispondere ai mutamenti climatici.
Descrizione	La Linea 1 è finalizzata a rafforzare il processo di transizione dei sistemi urbani delle città metropolitane verso un modello di sviluppo e di governance fondato sul paradigma della smart city e sull'implementazione di misure orientate al rafforzamento delle componenti ambientali, al miglioramento della qualità ecosistemica e della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli investimenti previsti risultano complementari a quanto già realizzato tramite il PON Metro 2014-2020 (Assi 1, 2 e 6) e a quanto in corso di realizzazione nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 (Priorità 1, 2, 3, 10 e 11). La Linea si articola in quattro Azioni tra loro complementari, che costituiscono leve di policy volte a promuovere la transizione verde e digitale: • Azione 1.1 – Rafforzamento dei servizi digitali della smart city • Azione 1.2 - Miglioramento dell'efficienza energetica • Azione 1.3 – Riqualificazione ambientale e adattamento climatico • Azione 1.4 - Sviluppo della mobilità sostenibile
Risultati attesi	➢ Incremento dell'offerta di servizi digitali della PA; ➢ Incremento dell'utilizzo da parte di cittadini e imprese dei servizi digitali della PA; ➢ Riduzione dei consumi energetici della PA; ➢ Incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile; ➢ miglioramento della qualità ambientale e riduzione dell'inquinamento; ➢ incremento degli spazi destinati al verde urbano; ➢ incremento della resilienza urbana e della capacità di adattamento ai mutamenti climatici; ➢ incremento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico; ➢ miglioramento della qualità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico; ➢ incremento dell'offerta di spazi e infrastrutture dedicati alla mobilità dolce.
Azioni	**Azione 1.1 – Rafforzamento dei servizi digitali della smart city** L'Azione è dedicata a supportare la transizione digitale delle città intervenendo sia dal lato dell'offerta, sia dal lato della domanda, a

	completamento e rafforzamento di quanto realizzato nell'ambito del PON Metro 2014-2020 e del PN Metro Plus 2021-2027. Il ruolo della digitalizzazione dei servizi offerti dalla PA è oggi più che mai strategico non solo per semplificare la burocrazia, velocizzare i tempi di erogazione dei servizi e diminuire i costi delle strutture, ma soprattutto per migliorare il rapporto tra la PA stessa e il cittadino. Negli ultimi anni si è registrato, da questo punto di vista, un cambio di paradigma con il passaggio dall'"informatizzazione dei processi" alla realizzazione di una vera e propria integrazione dei servizi nelle grandi piattaforme nazionali, il rilascio, la condivisione e l'apertura dei dati pubblici e l'attivazione di strumenti di comunicazione con i cittadini sempre più efficaci e pervasivi. Al fine di rafforzare l'offerta di servizi digitali, gli investimenti dovranno adottare, in coerenza con il Programma Europa Digitale ed il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, principi quali: digital & mobile first, cloud first, once only e garantire inclusività e accessibilità dei servizi, inclusività territoriale, interoperabilità by design anche attraverso l'esposizione delle opportune API, apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi e i livelli di sicurezza informatica e dei dati nel rispetto del GDPR. Per quanto riguarda il supporto alla domanda, i progetti dovranno promuovere l'uso, da parte di cittadini e imprese, dei servizi digitali della PA, anche attraverso forme di co-progettazione, tutoraggio e capacitazione, per garantire il diritto di accesso ai servizi pubblici e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, attraverso una maggiore corrispondenza tra servizi digitali e capacità di avvalersene da parte dei cittadini-utenti. L'obiettivo è combattere il divario digitale culturale, sostenendo la massima inclusione digitale. **Azione 1.2 - Miglioramento dell'efficienza energetica** Nell'ambito della lotta al cambiamento climatico, una delle sfide più importanti riguarda il rinnovo delle infrastrutture pubbliche con particolare attenzione ai consumi energetici. In questo quadro l'azione mira a sostenere, in coerenza con gli indirizzi europei, la realizzazione di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, le principali tipologie di intervento previste possono essere così sintetizzate: • riqualificazione energetica di immobili pubblici (residenziali e non), finalizzata al recupero del parco edilizio dal punto di vista energetico; • riqualificazione energetica di impianti pubblici, di illuminazione pubblica, ivi comprese le tecnologie e dispositivi finalizzati al monitoraggio, controllo, gestione del sistema; • promozione di fonti rinnovabili, solare in particolare (fotovoltaico e termico) con installazioni di tecnologie finalizzate

	all'autoconsumo ed alla produzione di energia da fonte rinnovabile. **Azione 1.3 – Riqualificazione ambientale e adattamento climatico** L'azione sostiene la transizione verde delle città metropolitane agendo su tre dimensioni: i) la promozione di interventi finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi; ii) la promozione dell'economia circolare; iii) il rafforzamento della protezione della natura e della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento. Rispetto alla prima dimensione, il ciclo di programmazione 2021-2027 ha attribuito grande priorità al contrasto al dissesto idrogeologico, soprattutto in ambito urbano. L'elevata urbanizzazione contribuisce, infatti, ad incrementare i rischi naturali, che negli ultimi anni si sono aggravati per effetto dei cambiamenti climatici. In questo quadro, l'azione mira a sostenere investimenti finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali e all'incremento delle capacità di adattamento climatico dei sistemi urbani. Per quanto attiene alla seconda dimensione, l'azione sostiene la costruzione di un sistema circolare di funzionamento urbano, agendo sul governo dei processi e delle attività, coinvolgendo attivamente i diversi attori delle funzioni urbane e dei servizi, nonché la cittadinanza stessa, agendo sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici e privati, sui servizi di prossimità quali scuole, mercati, biblioteche, servizi sociali, sulle infrastrutture di erogazione dei servizi e raccolta rifiuti, sulla forma stessa della città. Ciò attraverso l'acquisizione di macchinari, la realizzazione o la trasformazione di infrastrutture esistenti (servizi urbani, impianti per il trattamento finalizzato al recupero), l'erogazione di servizi e la messa in pratica di soluzioni atte ad incrementare la circolarità dell'uso delle materie prime e dei prodotti attraverso strategie di riduzione e recupero dei materiali consumati. Con riferimento alla terza dimensione, l'azione sostiene la realizzazione di interventi di miglioramento e di potenziamento della qualità ambientale del contesto urbano, quali interventi di ripristino e di potenziamento delle componenti ambientali per il riequilibrio ambientale, la lotta al cambio climatico e il degrado ambientale urbano. **Azione 1.4 - Sviluppo della mobilità sostenibile** L'azione supporta lo sviluppo di sistemi integrati di mobilità sostenibile. Tra le principali tipologie di intervento possono essere annoverate: • il rinnovamento dei mezzi dedicati al TPL, tramite l'acquisto di mezzi su gomma a emissione zero, tram e treni elettrici, aliscafi (e altri mezzi acquei) a basso impatto ambientale;

	• la realizzazione di interventi di riqualificazione di nodi e infrastrutture di trasporto esistenti e/o di realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto all'interno dell'area metropolitana, ivi comprese quelle dedicate alla ricarica dei mezzi; • la realizzazione di soluzioni di "mobilità dolce" (ciclovie, piste ciclabili - anche stimolando la trasformazione strutturale delle corsie ciclabili temporanee - e percorsi pedonali), di mobilità e micro-mobilità "a zero emissioni" e di sharing mobility; • la realizzazione di sistemi evoluti di infomobilità, tramite l'implementazione di servizi di informazione all'utenza e pagamenti digitali, la promozione di strategie di Traffic Management e miglioramento della sicurezza, la messa in esercizio di sistemi digitali per il TPL e il rafforzamento delle Centrali della Mobilità.
Beneficiari	I beneficiari della Linea 1 sono, oltre al Dipartimento per le politiche di coesione, i comuni capoluogo delle Città Metropolitane

4. Linea 2 – Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e abitativo

	Costo totale: € 97.360.076,76
Obiettivo specifico	Sostenere la rigenerazione urbana, sia attraverso l'implementazione di azioni finalizzate alla riqualificazione di spazi ed immobili, sia attraverso la realizzazione di azioni finalizzate alla promozione dell'inclusione e dell'innovazione sociale, al contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico ed abitativo e al supporto dell'economia urbana.
Descrizione	La Linea 2 è finalizzata a promuovere la rigenerazione delle città, sia dal punto di vista fisico e strutturale, anche in vista del miglioramento delle condizioni abitative, sia dal punto di vista dell'attivazione di servizi di accompagnamento e supporto per il contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico ed abitativo e del sostegno all'inclusione e all'innovazione sociale. Gli investimenti previsti risultano complementari a quanto già realizzato tramite il PON Metro 2014-2020 (Assi 3, 4, 6 e 7) e a quanto in corso di realizzazione nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 (Priorità 4, 7 e 12). La Linea di attività 2 si compone di tre azioni specifiche: • Azione 2.1 – Rigenerazione urbana e sostegno all'economia urbana; • Azione 2.2 – Contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico ed abitativo; • Azione 2.3 - Promozione dell'inclusione e dell'innovazione sociale e contrasto alla povertà e alla discriminazione.
Risultati attesi	➢ Miglioramento della qualità degli spazi pubblici delle città; ➢ Miglioramento delle condizioni abitative; ➢ Riduzione dei fenomeni di disagio socio-economico ed abitativo; ➢ Incremento degli investimenti orientati alla promozione di servizi finalizzati all'inclusione e innovazione sociale ed abitativa; ➢ Supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, anche nell'ambito del terzo settore.
Azioni	**Azione 2.1 – Rigenerazione urbana e sostegno all'economia urbana** L'azione si articola in due macro-tipologie di interventi. La prima è costituita dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dell'uso da parte delle comunità locali del patrimonio culturale urbano consolidato (attraverso interventi di protezione, promozione, messa in rete, gestione con l'obiettivo di migliorarne e ampliarne l'offerta per le comunità locali e il turismo) e da

	consolidare (spazi e manufatti pubblici o di interesse collettivo, anche dismessi e/o sottoutilizzati, ma a forte identità a livello locale e urbano) attraverso interventi mirati di recupero dei luoghi in forma collaborativa per attività culturali e sociali finalizzate a creare nuove centralità. I principali ambiti di intervento sono: • Beni turistici pubblici: oltre agli interventi fisici su spazi e manufatti, l'attività progettuale può sostenere interventi a favore dei soggetti attivi (associazioni, ONG, imprese sociali, ecc.) per creare o potenziare servizi turistici, culturali, di innovazione sociale, di prossimità. • Patrimonio culturale e servizi culturali: oltre agli interventi fisici (di recupero, riqualificazione, restauro, adattamento, ecc.), l'attività supporta la protezione e valorizzazione del patrimonio anche attraverso la partecipazione delle associazioni, del privato sociale, che operano nei settori delle attività culturali e nel campo della rigenerazione urbana, promuovendo progetti e servizi di riqualificazione fruitiva, sociale, culturale e ricreativa degli spazi. • Patrimonio naturale ed ecoturismo: la misura persegue la promozione del patrimonio naturale attraverso: i) il miglioramento della fruibilità e della qualità ambientale degli spazi aperti, ii) il potenziamento degli attrattori naturali urbani, iii) la ricucitura dei vuoti urbani con spazi verdi, anche attraverso processi partecipativi di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni attive sul territorio, costruendo servizi integrati funzionali alla corretta fruizione e gestione dell'ambiente. • Interventi tesi a migliorare la sicurezza urbana: la misura sostiene interventi volti a migliorare la sicurezza e l'accessibilità, finalizzati a costruire una città a misura di tutti, specialmente per le categorie più fragili, potendo prevedere opere piccole e diffuse che consentano di migliorare l'accessibilità e la fruizione dei luoghi alle diverse forme di utenza, anche concepiti attraverso percorsi di ascolto di associazioni e utenti. A titolo esemplificativo, si fa riferimento ad interventi di: • Valorizzazione del patrimonio locale con interventi di adeguamento funzionale, strutturale o impiantistico. • Riqualificazione dei vuoti urbani per creare spazi verdi lineari di connessione (infrastrutture verdi) e/o fruizione (parchi). • Miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico, sistemazione e disegno degli spazi aperti per aumentarne la sicurezza. • Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e nuove pedonalizzazioni a scala di quartiere verso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie o altri centri di interesse. • Servizi (anche ICT) per incrementare l'attrattività e la fruizione delle aree o per migliorare la gestione della città.

	• Incremento dell'offerta e della qualità dei servizi anche promuovendo azioni innovative. • Pratiche di gestione condivisa per sperimentare forme di tutela e cura del proprio ambiente o per azioni nel campo dei servizi sociali, culturali, turistici e creativi, comprese azioni formative o di animazione per aumentare la sicurezza dei quartieri. La seconda macro-tipologia di intervento è costituita dal supporto all'economia urbana ed è finalizzata a riqualificare i contesti urbani meno utilizzati rivitalizzandoli attraverso il sostegno o la creazione di piccole realtà imprenditoriali locali. L'intervento è diretto a sostenere il contributo dei contesti urbani a favore della necessaria trasformazione verso modelli produttivi più sostenibili e all'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali (transizione verde e digitale) in coerenza e a sostegno agli obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale. Questo implica necessariamente prestare particolare attenzione a quei territori, i contesti urbani, con grandi potenzialità di sviluppo (in termini di spazi inutilizzati e mercati ancora da esplorare) e caratterizzati al contempo da un'elevata concentrazione di fasce fragili della popolazione, favorendo la partecipazione responsabile delle imprese con investimenti indirizzati a percorsi di sviluppo sostenibile, che, tra le altre cose, mirino a ridurre l'impronta ecologica delle città, e possano essere in grado di fornire occasioni di lavoro di qualità. Obiettivo di questa azione sarà quello di sostenere la rivitalizzazione, il rilancio e le trasformazioni urbane legate alle esigenze espresse dalle città di attivare processi di valorizzazione dell'economia urbana e di ripopolamento del tessuto economico locale anche per creare realtà più resilienti. Nei contesti urbani, infatti, la capacità di conoscenza del territorio è più diretta, più elevata risulta la capacità di reagire a situazioni emergenziali e altrettanto la possibilità di adattare gli interventi alle potenzialità di sviluppo tecnologico e imprenditoriale, prevedendo azioni con ricadute dirette e indirette sui singoli contesti. La "reinvenzione" della vita urbana proposta mira a "far vivere i luoghi" e passa attraverso il sostegno di imprese che si cimentino su temi tipicamente urbani legati ad esempio all'abitare, alla mobilità, ad aspetti ambientali (gestione acqua, cibo e rifiuti), passando per l'ambiente costruito (gli edifici), sino ai temi legati al risparmio energetico, alla salute e alla coesione sociale e attraverso il sostegno di imprese fortemente radicate nel territorio. Pertanto, obiettivo di questa azione sarà scongiurare l'impoverimento del tessuto economico locale, mantenere e/o rilanciare l'occupazione e, ove possibile rilanciare e/o sviluppare l'economia locale creando opportunità di sviluppo fortemente legate al contesto urbano (attraverso il finanziamento di attività quali ad esempio le attività imprenditoriali legate a temi tipicamente urbani: attività

	imprenditoriali di vicinato; artigianato; strutture turistico-ricettive o servizi al cittadino e alle imprese in genere). L'Azione mira a rivitalizzare i contesti produttivi sostenendo piccole realtà imprenditoriali locali, anche attraverso la riqualificazione di specifici contesti urbani meno utilizzati. I servizi e le agevolazioni resi disponibili consentiranno di rafforzare lo sviluppo sociale ed economico in ambito urbano in modalità complementare ad azioni di riqualificazione e rigenerazione di specifici quartieri e aree del territorio metropolitano. Attraverso misure mirate, gli interventi potranno riguardare: i) azioni sperimentali strettamente legate al contesto locale (centri di produzione ed innovazione per industrie culturali e creative; imprese che operano nel settore del turismo, audiovisivo, artigianato e commercio; poli legati all'economia circolare ed alla mobilità sostenibile, alla green economy, al settore ICT; luoghi per studiare modelli per una nuova fruizione di sport e attività collettive; poli per l'innovazione delle politiche sociali, etc.); ii) azioni di sostegno e promozione di startup e imprese con forte caratterizzazione locale e dal forte impatto sul tessuto urbano e azioni di promozione di iniziativa che sostengano il lavoro di qualità anche al fine di trattenere risorse umane sul territorio. Se strettamente necessario tali azioni potranno essere supportate da interventi di rifunzionalizzazione di specifici spazi delle città volti ad accogliere piccole attività di impresa, in un'ottica green e resiliente. **Azione 2.2 – Contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico ed abitativo** L'obiettivo dell'azione è quello di contrastare il disagio socio-economico ed abitativo attraverso il potenziamento dell'offerta di nuovi alloggi e il miglioramento delle condizioni abitative del patrimonio edilizio, esistente e futuro, nelle Città metropolitane italiane supportate dal Programma. Gli interventi sono rivolti ad attivare politiche abitative a finalità pubblica, anche attraverso soluzioni che prevedano partnership pubblico private, per realizzare abitazioni dignitose, sostenibili, circolari e accessibili, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle aree urbane in sofferenza, tenendo conto dei principi di non segregazione residenziale e con l'obiettivo di contrastare le dinamiche di discriminazione e deprivazione abitativa. A tal fine, il Programma intende promuovere lo sviluppo territoriale integrato con progetti volti all'ampliamento del numero e/o della disponibilità di alloggi e al miglioramento della qualità degli stessi, anche con eventuali interventi ancillari legati ai progetti sull'abitare e finalizzati alla rigenerazione degli spazi limitrofi in chiave fruitiva, verde, inclusiva e di accessibilità. La priorità sostiene, pertanto, anche la dotazione di servizi di prossimità tesi a migliorare la qualità della vita degli abitanti dei quartieri caratterizzati da situazioni difficili,

	come marginalità e mono-funzionalità residenziale, isolamento sociale, lontananza dai servizi primari e secondari. Tra le principali tipologie di intervento possono essere individuate le seguenti: • potenziamento della dotazione di alloggi, attraverso la realizzazione di nuovi alloggi o anche attraverso il loro adeguamento e/o la rifunzionalizzazione di edifici e dei servizi ad essi correlati; • interventi di miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi, compresi i servizi strettamente connessi all'abitare a supporto dell'intervento principale dedicato agli alloggi stessi; • efficientamento energetico, efficientamento, idrico, abbattimento delle barriere architettoniche, potenziamento della domotica e in generale quanto ritenuto necessario per rendere le abitazioni, e i servizi ad essi correlati, sostenibili, accessibili, circolari comprendendo tutte le azioni destinate all'aumento della qualità dell'abitare; • aumento della sicurezza degli spazi pubblici di supporto alla residenza e delle aree limitrofe per garantire fruibilità degli spazi e la coesione sociale in luoghi altrimenti marginali e difficili, all'interno dell'intervento complessivo legato all'abitare; • messa a punto di soluzioni mirate per esigenze specifiche dell'abitare: alloggi con servizi collettivi comuni e quanto altro necessario a rispondere ad esigenze locali (studenti, artisti, anziani, etc.) favorendo la contaminazione culturale, sociale e generazionale. **Azione 2.3 - Promozione dell'inclusione e dell'innovazione sociale e contrasto alla povertà e alla discriminazione** L'azione prevede l'attivazione di una pluralità di interventi finalizzati a: • migliorare le possibilità di occupazione e sostenere l'inserimento occupazionale dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; • contribuire alla riduzione delle disparità territoriali nella erogazione di servizi sociali e presa in carico di soggetti svantaggiati o soggetti in difficoltà economica e/o in situazione di disagio abitativo incentivando l'introduzione di soluzioni innovative ed efficaci nelle modalità organizzative e di erogazione dei servizi; • rafforzare l'offerta del sistema dei servizi territoriali, compresi quelli di prossimità e di welfare comunitario, grazie al coinvolgimento attivo della popolazione e il sostegno a nuove forme di erogazione dei servizi da parte dei soggetti dell'economia sociale; • contrastare la povertà estrema superando un approccio meramente emergenziale, attraverso percorsi personalizzati per

	il superamento della situazione di marginalità e per favorirne l'inclusione sociale. Il primo obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di interventi finalizzati ad intercettare le più acute problematiche locali e le persone più svantaggiate nel mercato del lavoro locale, dedicando particolare attenzione ai target individuati sulle specifiche esigenze di ogni realtà urbana ad integrazione e rafforzamento di quanto già previsto a livello nazionale e regionale, quali ad esempio: • i lavoratori dell'economia sommersa, che hanno subito nel corso della emergenza sanitaria maggiori difficoltà nell'accedere alle misure di contrasto agli effetti della pandemia e che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito necessario alla ripresa; • le persone in stato di grave deprivazione ed emarginazione che necessitano di un inserimento socio lavorativo graduale; • i giovani e le donne che si ritrovano in situazioni di particolare difficoltà socioeconomica e/o di esclusione sociale, che necessitano di un inserimento lavorativo protetto. Il secondo obiettivo viene perseguito attraverso il finanziamento di misure finalizzate al rafforzamento della rete dei servizi del territorio attraverso l'individuazione di nuove modalità di erogazione, gestione e risposta ad esigenze complesse e differenziate, quali ad esempio: • la presa in carico multidimensionale a partire dalle esigenze dell'individuo/nucleo con la predisposizione di percorsi per la fuoriuscita dal fabbisogno; • l'attivazione di percorsi di accompagnamento volti a favorire l'integrazione sociale, lavorativa e abitativa di minori, giovani, soggetti in condizioni di svantaggio anche attraverso l'erogazione di contributi (ad esempio: bonus, voucher servizi); • il rafforzamento di servizi specifici a favore delle popolazioni oggetto di discriminazione (come le comunità Rom, Sinti e camminanti) o provenienti da paesi terzi con particolare riguardo all'inclusione abitativa e al superamento degli insediamenti abitativi informali; • il rafforzamento delle capacità di reach out verso coloro che vivono in particolari condizioni di vulnerabilità e non sono facilmente raggiungibili (ad esempio chi vive in una condizione di solitudine o vulnerabilità come anziani e disabili); • la creazione di nuovi servizi e/o la replicazione/estensione/messa a sistema degli stessi sul territorio, in un'ottica di prossimità e di adeguamento alle esigenze specifiche della scala territoriale di riferimento (quartiere/Comune non capoluogo/Comune capoluogo), anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore; • il rafforzamento e la riorganizzazione dell'offerta dei servizi sul territorio, anche grazie all'integrazione intersettoriale e al rafforzamento delle strutture pubbliche e delle reti nella

	erogazione dei servizi attraverso interventi di formazione del personale e acquisizione di competenze dall'esterno per la definizione di nuovi modelli di intervento, nonché attraverso la riorganizzazione funzionale dei servizi; • l'attivazione e coinvolgimento del Terzo Settore e della comunità in nuovi servizi, sostenendo l'economia sociale attraverso la definizione e implementazione di percorsi e attività di accompagnamento, coaching e formazione, realizzazione di ipotesi progettuali finalizzati a trasformare reti e progetti embrionali di innovazione sociale in vere e proprie organizzazioni strutturate e in grado di sostenersi nel tempo. Il terzo obiettivo viene perseguito attraverso l'implementazione di interventi finalizzati all'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione, tramite il rafforzamento del sistema e della rete di servizi dedicati alla estrema povertà. Tra le principali tipologie di intervento possono essere richiamate le seguenti: • l'attivazione di servizi di pronto intervento sociale, quale strumento per il supporto immediato nella situazione di disagio e di primo aggancio per persone che non si presentano spontaneamente ai servizi (attività di reach out per destinatari di azioni specifiche rivolte all'accompagnamento all'abitare) e di bassa soglia (dormitori, docce, mense, centri diurni, accoglienza prolungata); • l'integrazione di tali servizi con percorsi personalizzati di accompagnamento all'accesso ai servizi sanitari, scolastici, educativi, ai servizi per l'abitare, ai servizi per il lavoro e l'inclusione attiva.
Beneficiari	I beneficiari della Linea 2 sono, oltre al Dipartimento per le politiche di coesione, i comuni capoluogo delle Città Metropolitane



5. Linea 3 – Fondo Housing Coesione

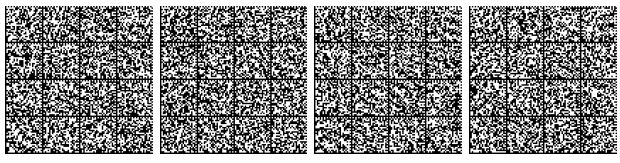
	Costo totale: € 399.451.273,02
Obiettivo specifico	Contrastare il disagio abitativo attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonché assicurare un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo un approccio orientato al risultato
Descrizione	La Linea 3 è finalizzata a supportare la costituzione del Fondo Housing Coesione previsto dall'Art.7 del DL 66/2026. Nello specifico, la norma prevede la costituzione di un apposito fondo denominato "Fondo housing coesione", istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A.) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'art.7 del DL 66/2026 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere quote del Fondo housing coesione utilizzando le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 final del 17 dicembre 2025, nella misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) mediante apposita delibera adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione.
Risultati attesi	➢ Rigenerare e valorizzare il patrimonio immobiliare inutilizzato per finalità abitative e sociali, senza consumo di suolo. ➢ Attivare strumenti finanziari dedicati a supporto delle case a prezzi abbordabili nel quadro della normativa europea. ➢ Favorire la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, investitori istituzionali e operatori del settore per incrementare l'offerta abitativa sostenibile.
Beneficiari	La ripartizione territoriale tra le città metropolitane delle politiche di investimento del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall'art.7, comma 2 del DL 66/2026, tiene conto anche dell'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo del citato Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027.



6. Linea 4 – Assistenza Tecnica e capacitazione

	Costo totale: € 25.872.650,38
Obiettivo specifico	Garantire il completamento delle iniziative di assistenza tecnica e capacitazione avviate nell'ambito dell'Asse 8 del PON Metro 2014-2020. Assicurare il corretto funzionamento, la qualità attuativa e la coerenza complessiva del Programma, supportando il Dipartimento e tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione degli interventi lungo l'intero ciclo di vita, attraverso attività di assistenza tecnica strutturale e trasversale e misure dedicate alla capacitazione.
Descrizione	La Linea 4 è finalizzata al supporto della governance e dell'attuazione del Programma, al fine di poter affrontare congiuntamente e in modo coordinato e sinergico le sfide territoriali, tecniche ed organizzative. In particolare, l'obiettivo della linea di azione è duplice: • assicurare il completamento amministrativo e finanziario dei progetti di assistenza tecnica e capacitazione avviati nell'ambito dell'Asse 8 del PON Metro 2014-2020. • assicurare la gestione ed attuazione del Programma lungo l'intero ciclo di vita degli interventi e in tutte le fasi che caratterizzano i macro-processi di riferimento, dalla preparazione alla gestione operativa, dalla sorveglianza alla valutazione, fino alle attività di informazione, comunicazione, monitoraggio e controllo.
Risultati attesi	➢ migliorare la capacità e il livello di qualificazione degli attori coinvolti nell'attuazione; ➢ rafforzare le strutture deputate a programmare e a gestire i processi di attuazione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, valutazione, comunicazione delle operazioni; ➢ mettere a disposizione strumenti comuni in modo da realizzare un'azione coordinata tra i diversi livelli di governance del programma nelle varie fasi procedurali; ➢ attivare azioni di monitoraggio e valutazione ambientali dedicati alla transizione verde e digitale nelle città; ➢ ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, rafforzando il sistema di gestione e controllo, sviluppando le capacità interne esistenti, incrementando il supporto di risorse umane con alto grado di specializzazione, migliorando e implementando le funzionalità del S.I. e lo scambio elettronico dei dati, semplificando le procedure, velocizzando la liquidazione delle risorse, riducendo gli adempimenti di rendicontazione e le conseguenti verifiche.
Azioni	Come già rimarcato, la dotazione finanziaria attribuita alla Linea d'azione 4 (€ 25.872.650,38, di cui € 19.221.765,68 corrispondenti a spese già sostenute e rendicontate nell'ambito del PON Metro 14-20) è finalizzata ad assicurare il completamento amministrativo e

	finanziario di progetti realizzati nell'ambito dell'Asse 8 del PON Metro 14-20. Tali progetti riguardano: • attività di assistenza tecnica a supporto all'efficacia e all'efficienza delle attività del suddetto Programma, nell'intero processo di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio e gestione finanziaria degli interventi; • attività di capacitazione amministrativa finalizzate al rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi. **Azione 4.1 – Supporto alla sorveglianza, monitoraggio, attuazione** Tra le azioni di supporto all'efficacia e all'efficienza dell'attuazione attraverso l'accompagnamento dei diversi soggetti interessati, si prevedono, a titolo di esempio: • il supporto e l'assistenza all'AdG per lo svolgimento delle attività di indirizzo, coordinamento, gestione e controllo; • attivazione, in continuità con il PON Metro 14-20 e il PN Metro Plus 21-27, di gruppi di lavoro tematici per l'approfondimento e la gestione coordinata di tematiche complesse rilevanti per il Programma (economia circolare, efficientamento energetico, mobilità urbana sostenibile, rigenerazione urbana, innovazione sociale, supporto alle imprese, digitalizzazione, cultura ecc.) per sostenere la standardizzazione di soluzioni progettuali e procedurali in ambiti tematici simili, anche favorendo lo scambio di conoscenze già acquisite da alcune Città e favorendo l'adozione di metodi innovativi; • attivazione, ove necessario, di task force dedicate ad affiancare i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma per mettere in campo azioni di accelerazione della spesa e/o volte a risolvere criticità attuative specifiche (es. azioni di monitoraggio rafforzato); • attivazione di analisi, studi, indagini, diagnostiche, progetti anche innovativi di supporto all'attuazione degli interventi. **Azione 4.2 - Comunicazione** Nell'ambito della linea d'azione 3 saranno sostenute le attività di visibilità, confronto pubblico, comunicazione e informazione, sia a livello nazionale che locale, necessarie al Dipartimento e alle città nel corso dell'attuazione del Programma per il miglioramento della qualità degli investimenti attraverso la partecipazione attiva degli attori istituzionali e dei rilevanti stakeholders locali. In questo quadro, la conduzione di efficaci azioni di comunicazione e di informazione riveste un ruolo fondamentale per assicurare la giusta consapevolezza rispetto al contributo del Programma, il necessario livello di trasparenza in merito alle opportunità disponibili, la capillare disseminazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

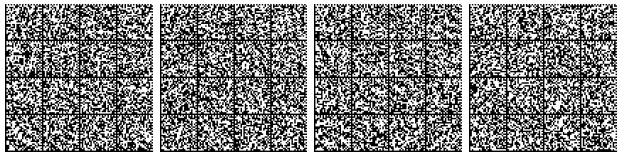


	Azione 4.3 - Valutazione La linea d'azione 3 supporta la realizzazione di attività di valutazione finalizzate a migliorare la qualità della progettazione e valutare i risultati raggiunti. In particolare, le iniziative previste riguardano la progettazione e realizzazione delle valutazioni, la raccolta e sistematizzazione delle evidenze e la diffusione dei risultati. In questo senso, l'azione favorisce l'integrazione della valutazione nei processi decisionali, rafforzando la capacità del Programma di apprendere dall'esperienza e di orientare le scelte sulla base dell'evidenza.
Beneficiari	I beneficiari della Linea 4 sono, oltre al Dipartimento per le politiche di coesione, i comuni capoluogo delle Città Metropolitane

7. Dotazione finanziaria

Linea di intervento	Descrizione	Importo (€)
Linea 1	Rafforzamento della transizione verde e digitale	53.346.822,46
Linea 2	Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e abitativo	97.360.076,76
Linea 3	Fondo Housing Coesione	399.451.273,02
Linea 4	Assistenza Tecnica e capacitazione (*)	25.872.650,38
Totale		**576.030.822,62**

(*) Si evidenzia che la dotazione destinata all'assistenza tecnica deriva esclusivamente dalla programmazione 14-20 (è pertanto una quota dei 71.918.651,62 euro di cui sopra) e in particolare dalle risorse di cofinanziamento nazionale fuoriuscite dall'asse 8 del PON Metro 2014-2020 finanziato dal fondo REACT-EU e dedicato ad assistenza tecnica e capacitazione. Tali risorse si riferiscono ad operazioni in gran parte già attuate e certificate in overbooking sul Programma 14-20.



8. Cronoprogramma di spesa per annualità

Linea di intervento	2026 e precedenti (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	Totale (€)
Linea 1 – Rafforzamento della transizione verde e digitale	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	13.346.822,46	**53.346.822,46**
Linea 2 – Rigenerazione urbana, inclusione e innovazione sociale e contrasto dei fenomeni di disagio socio-economico e	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	27.360.076,76	**97.360.076,76**
Linea 3 – Fondo Housing Coesione	0,00	99.451.273,02	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	**399.451.273,02**
Linea 4 – Assistenza Tecnica e capacitazione (*)	20.000.000,00	5.872.650,38	0,00	0,00	0,00	**25.872.650,38**
Totale annuo	**40.000.000,00**	**135.323.923,40**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**140.706.899,22**	**576.030.822,62**

(*) Si evidenzia che la dotazione destinata all'assistenza tecnica deriva esclusivamente dalla programmazione 14-20 (è pertanto una quota dei 71.918.651,62 euro di cui sopra) e in particolare dalle risorse di cofinanziamento nazionale fuoriuscite dall'asse 8 del PON Metro 2014-2020 finanziato dal fondo REACT-EU e dedicato ad assistenza tecnica e capacitazione. Tali risorse si riferiscono ad operazioni in gran parte già attuate e certificate in overbooking sul Programma 14-20.

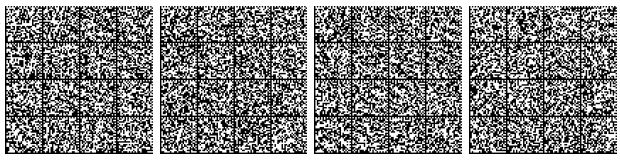
9. Ripartizione territoriale

Nella tabella seguente è rappresentata la ripartizione territoriale delle dotazioni finanziarie del Piano, distinte per fonte e riferimento normativo.

Città/ADG	Cofinanziamento nazionale 14-20	Cofinanziamento nazionale 21-27		Totale
	Del.CIPESS 13/2025 (Completamento interventi avviati nel PON Metro 14-20)	art.1 c. 54 L178/2020 (Completamento interventi avviati nel PN Metro Plus 21-27)	art.7 DL 66/2026 (Fondo housing coesione)	
BARI	1.667.592,47	9.000.000,00	61.375.700,57	**72.043.293,04**
CAGLIARI	6.062.860,65	13.747.081,93	56.799.147,98	**76.609.090,56**
CATANIA	3.814.319,09	9.000.000,00	61.396.714,04	**74.211.033,13**
MESSINA	15.226.037,84	12.874.353,02	58.383.700,53	**86.484.091,39**
NAPOLI	3.156.584,10	17.647.417,38	52.585.241,07	**73.389.242,55**
PALERMO	7.084.350,30	18.421.952,86	51.532.480,06	**77.038.783,22**
REGGIO CALABRIA	9.795.062,92	23.970.092,79	46.262.565,77	**80.027.721,48**
BOLOGNA	4.515,02	-	1.133.956,47	**1.138.471,49**
FIRENZE	1.846.701,47	-	1.394.028,98	**3.240.730,45**
GENOVA	-	-	269.999,87	**269.999,87**
MILANO	9.740,31	-	2.624.999,35	**2.634.739,66**
ROMA	992.583,51	-	3.084.220,49	**4.076.804,00**
TORINO	20.847,43	-	249.999,89	**270.847,32**
VENEZIA	931.777,71	-	2.358.517,95	**3.290.295,66**
Sub totale	**50.612.972,82**	**104.660.897,98**	**399.451.273,02**	**554.725.143,82**
Autorità di Gestione	21.305.678,80	-	-	21.305.678,80
Totale	**71.918.651,62**	**104.660.897,98**	**399.451.273,02**	**576.030.822,62**

10. Tempistica

Il Piano ha durata fino al 31 dicembre 2030, in coerenza con il quadro regolamentare della programmazione 2021–2027, quale termine ultimo per la conclusione delle attività e per l'ammissibilità della spesa, in conformità alle disposizioni europee in materia di chiusura dei Programmi.



Allegato 1. Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo

L'attuazione del Piano è affidata ad una governance multilivello che vede coinvolte, alle rispettive scale territoriali di riferimento, le Autorità Urbane ed il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riveste il ruolo di Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione del Programma.

Per quanto riguarda il Fondo Housing Coesione, secondo quanto disposto dall'art.7 del DL 66/2026, lo stesso è istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A.) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e segue le modalità attuative previste dalla norma.

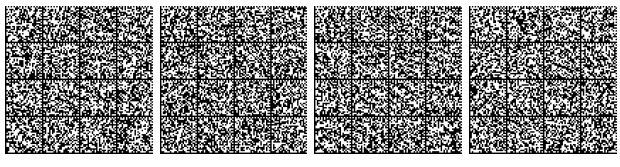
Il sistema di gestione e controllo del Piano è definito in analogia con quello adottato per il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, che costituisce il riferimento metodologico di base, opportunamente adattato alla natura esclusivamente nazionale del Programma Nazionale per le Politiche Urbane 2021–2027.

In tale quadro il Dipartimento assicura l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo attraverso le proprie strutture organizzative, garantendo la separazione funzionale tra le attività di gestione, verifica e controllo e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

L'Unità di Gestione del Piano è incardinata presso il Dipartimento e opera in continuità organizzativa con il modello del PN Metro Plus 21-27, assicurando il coordinamento strategico e operativo delle attività, la gestione delle operazioni finanziate, il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario e lo svolgimento delle verifiche amministrative e dei controlli di regolarità delle operazioni.

A supporto delle attività di gestione opera, inoltre, una Unità Contabile incardinata presso il Dipartimento, responsabile della gestione dei flussi finanziari del Programma, della predisposizione delle domande di pagamento e dei rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato (IGRUE) per gli aspetti connessi alla rendicontazione e ai pagamenti.

Per la gestione informativa e il monitoraggio degli interventi il Piano utilizza il sistema informativo gestionale ReGiS, sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, che consente la tracciabilità dei flussi finanziari, la gestione e conservazione digitale delle informazioni relative alle operazioni finanziate e la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, assicurando la piena integrazione con il Sistema nazionale di monitoraggio e la continuità metodologica con il PN Metro plus 2021–2027.



La modifica del Piano è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, qualora si preveda un incremento o una diminuzione delle risorse assegnate. In analogia con quanto previsto dalla delibera CIPE n.10/2015 alle rimodulazioni interne al Programma stesso, che non comportino una modifica della dotazione finanziaria complessiva, si provvede tramite istruttoria del Dipartimento per le Politiche di Coesione, fermi restando i vincoli normativi.

Il PN Politiche Urbane 2021-2027 mutua, pertanto, l'assetto organizzativo e di funzionamento del PN Metro Plus 2021-2027. Ciò con particolare riferimento alle Linee di azione 1, 2 e 4 del Piano, nell'ambito delle quali le Autorità Urbane sono individuate quali Organismi Intermedi/beneficiari del Piano, incaricati non soltanto della selezione, ma anche dell'attuazione delle operazioni da realizzare con il sostegno finanziario del Programma.

Le attività di Assistenza Tecnica e capacitazione (linea di azione 4) sono realizzate sia a scala centrale, attraverso azioni finalizzate a sostenere il DPCoe nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni di Autorità di Gestione, che a livello territoriale.

Per quanto riguarda la Linea di azione 3 (Fondo Housing Coesione), la stessa è attuata secondo le disposizioni normative introdotte dal citato DL 66/2026.

26A06009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone furoato e olopatadina cloridrato, «Rineffix».

Estratto determina AAM/PPA n. 651/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Svezia):

Tipo II – C.I.4) Modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiungere informazioni sul tempo di insorgenza dell'azione farmacologica relativamente al medicinale RINEFFIX nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito riportate:

051641013 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 56 erogazioni in hdpe con pompa dosatrice;

051641025 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 120 erogazioni in hdpe con pompa dosatrice;

051641037 - «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in hdpe con pompa dosatrice.

Codice procedura europea: SE/H/2538/001/II/006.

Codice pratica: VC2/2026/100.

Titolare: Glenmark Arzneimittel Gmbh, con sede legale in Industriestrasse 31, 82194 Groebenzell, Germania.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina cloridrato, «Miozac».

Estratto determina AAM/PPA n. 652/2026 del 13 novembre 2026

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II - C.I.4) inserimento della posologia per l'indicazione terapeutica già autorizzata «Supporto inotropico per via parenterale nel trattamento a breve termine di pazienti adulti con scompenso cardiaco conseguente a depressa contrattilità miocardica causata da una cardiopatia organica o da interventi cardiochirurgici».

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del paragrafo 3 e della sezione destinata agli operatori sanitari del foglio illustrativo.

Modifica editoriale del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo alla Q/A 3.16, *Q&A on variations - List for the submission of variations for human medicinal products according to Commission Regulation* (EC) 1234/2008 CMDh/132/2009/Rev.62, *May* 2024

relativamente al medicinale MIOZAC nel dosaggio, forma farmaceutica e confezione di seguito riportata:

033609013 - «250 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Codice pratica: VN2/2026/150.

Titolare: Fisiopharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in nucleo industriale, 84020 Palomonte, Salerno, codice fiscale 02580140651.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06090

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paroxetina, «Paroxetina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 653/2026 del 13 novembre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/1140.

Cambio nome: C1B/2026/2519.

Numero procedura europea: IT/H/0886/001/IB/009/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Teva italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia.

Medicinale: PAROXETINA TEVA.

Confezione e numero di A.I.C.:

046288015 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce, alla società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29, 20149 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: PAROXETINA PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06091

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo cloridrato, «Landiobloc».

Estratto determina AAM/PPA n. 654/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.6.a), modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo per la popolazione pediatrica a seguito della valutazione pediatrica ai sensi dell'articolo 46 NL/W/0053/PdWS/001 e ulteriore ricerca bibliografica effettuata nel maggio 2025; chiarimento circa le informazioni relative alla stereochimica del principio attivo al paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; modifiche formali minori

relativamente al medicinale LANDIOBLOC.

Confezione: A.I.C. n. 044274013 - «300 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Codice di procedura europea: NL/H/xxxx/WS/1257.

Codice pratica: VC2/2025/492.

Titolare A.I.C.: Amomed Pharma GMBH, con sede legale in Leopold-Ungar-Platz 2, 1190, Vienna, Austria.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di procarbazina, «Natulan».

Estratto determina AAM/PPA n. 655/2026 del 13 novembre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1243: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Leadiant GMBH con sede legale in Liebherrstrasse 22, 80538 Monaco, Germania:

medicinale: NATULAN;

020846010 - «50 mg capsule rigide» - 50 capsule rigide;

020846022 - «50 mg capsule rigide» - 50 capsule in blister AL/AL;

alla società Leadiant Biosciences Ireland Limited con sede legale in 127 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 F634, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 656/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione di tipo II approvato dallo stato membro di riferimento (Germania) composta da:

tipo II - C.I.z): armonizzazione stampati a seguito della conclusione della RUP;

tipo IB - C.I.3.z): aggiornamento stampati in accordo alla procedura PSUSA/00000226/20240;

modifica dei paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

La modifica ha comportato anche l'introduzione della nuova indicazione terapeutica pediatrica:

popolazione pediatrica: trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione del TEV ricorrente nei pazienti pediatrici di età compresa tra ventotto giorni e meno di 18 anni.

La nuova indicazione terapeutica pediatrica non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Tipo IB - C.I.11.z): aggiornamento RMP (*version* 4.2 *signed* 6 *may* 2026) a seguito della conclusione della RUP.

Il suddetto *grouping* è relativo al medicinale APIXABAN DOC (A.I.C. n. 050301) nei dosaggi/forme farmaceutiche di seguito riportate:

«2,5 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni attualmente autorizzate);

«5 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni attualmente autorizzate);

codice procedura europea: DE/H/6345/001-002/II/014/G;

codice PRATICA: VC2/2025/659;

titolare: Doc generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende

avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06094

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Tavanic».

Estratto determina AAM/PPA n. 657/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al rischio di encefalopatia, modifiche editoriali minori;

un *grouping* di variazione tipo II costituito da due variazioni tipo II C.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al rischio di dermatite esfoliativa e necrosi tubulare renale;

una variazione tipo II C.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente al rischio di tempo di protrombina prolungato;

conseguente modifica dei paragrafi 4.4, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale TAVANIC.

Confezioni A.I.C. n.:

033634039 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister pvc/al;

033634041 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/al;

033634054 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

033634092 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/al.

Codici procedure europee: DE/H/5119/001-003/II/118, DE/H/5119/II/119/G, DE/H/5119/001-003/II/120.

Codici pratiche: VC2/2025/542-VC2/2026/43-VC2/2026-206.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06095

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di everolimus, «Everolimus Tam»

Estratto determina AAM/PPA n. 658/2026 del 13 novembre 2026

È autorizzata, alla società Medac Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano, 90, 00144 Roma, codice fiscale 11815361008, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EVEROLIMUS TAM, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, riportanti il precedente titolare Tamarang S.A. del seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 603/2026 del 23 ottobre 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2026:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
EVEROLIMUS TAM «10 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pa/al/pvc/al	047889151	26028C1A

Il lotto sopracitato può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06096

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 4 novembre 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 439 del 4 novembre 2026, «Revisione del regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, d.lgs n. 165/2001».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.439.2026.rev.reg.pantouflage

26A06098

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2025 e 2026 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2025	Ottobre	121,4	1,1	1,8
	Novembre	121,3	1,0	2,2
	Dicembre	121,5	1,1	2,2
	Media	*121,4*		
		(Base 2025=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,214		
2026	Gennaio	100,4	0,8	2,2
	Febbraio	100,9	1,1	2,7
	Marzo	101,5	1,5	3,2
	Aprile	102,5	2,6	4,3
	Maggio	102,8	3,0	4,4
	Giugno	102,8	2,9	4,4
	Luglio	103,1	2,8	4,3
	Agosto	103,7	3,4	4,8
	Settembre	104,3	4,0	5,5
	Ottobre	105,4	5,4	6,5

26A06116

MINISTERO DELL'INTERNO

Criteri e modalità di riparto e utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2026, corredato dell'allegato A «Nota metodologica» e allegato B «Piano di riparto 2026», recante i criteri e le modalità di riparto e utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per l'anno 2026, per complessivi 6 milioni di euro, di cui dall'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementato per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2026, n. 4824.

26A06173

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

FEAMPA 2021/2027 - Scorrimento della *sub* graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca strascico classe di lunghezza 18<=LFT<24.

Con il decreto direttoriale n. 585527 del 26 ottobre 2026 è disposto lo scorrimento della *sub* graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 0664936 del 10 dicembre 2025 relativa alla GSA 10 sistema di pesca Strascico classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 e viene ammessa al finanziamento la seguente domanda:

1146/113105/24 beneficiario Argentino Luigi per la demolizione del MP «Nuova Francesca» UE 9576 per un importo pari ad euro 321.310,00 collocata nella medesima graduatoria alla diciannovesima posizione.

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25466

26A06097

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 11 novembre 2026, recante: «Attuazione dell'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, comprese le opere per la realizzazione del geoscambio a circuito aperto».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 11 novembre 2026, si dà attuazione all'art. 25, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, comprese le opere per la realizzazione del geoscambio a circuito aperto.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

26A06115

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1216
Yen	177,1
Corona ceca	24,351
Corona danese	7,4737
Lira Sterlina	0,8358
Fiorino ungherese	364,5
Zloty polacco	4,4185
Nuovo leu romeno	5,3405
Corona svedese	10,9475
Franco svizzero	0,9193
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,3775
Rublo russo	-
Lira turca	56,0442
Dollaro australiano	1,6004
Real brasiliano	6,099
Dollaro canadese	1,5673
Yuan cinese	7,4567
Dollaro di Hong Kong	8,8002
Rupia indonesiana	20341,45
Shekel israeliano	3,521
Rupia indiana	106,4505
Won sudcoreano	1506,2
Peso messicano	20,9963
Ringgit malese	4,5655
Dollaro neozelandese	1,9934
Peso filippino	71,274
Dollaro di Singapore	1,4344
Baht tailandese	37,865
Rand sudafricano	18,6619

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1179
Yen	176,95
Corona ceca	24,343
Corona danese	7,4735
Lira Sterlina	0,83358
Fiorino ungherese	364,4
Zloty polacco	4,419
Nuovo leu romeno	5,3428
Corona svedese	10,9515
Franco svizzero	0,9166
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,3185
Rublo russo	-
Lira turca	55,8921
Dollaro australiano	1,6007
Real brasiliano	6,1411
Dollaro canadese	1,5623
Yuan cinese	7,459
Dollaro di Hong Kong	8,771
Rupia indonesiana	20275,02
Shekel israeliano	3,5292
Rupia indiana	105,9155
Won sudcoreano	1503,12
Peso messicano	20,7896
Ringgit malese	4,5577
Dollaro neozelandese	1,9876
Peso filippino	70,943
Dollaro di Singapore	1,4322
Baht tailandese	37,735
Rand sudafricano	18,5995

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06118

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1267
Yen	178,3
Corona ceca	24,309
Corona danese	7,4738
Lira Sterlina	0,8346
Fiorino ungherese	363,03
Zloty polacco	4,399
Nuovo leu romeno	5,344
Corona svedese	10,9718
Franco svizzero	0,9188
Corona islandese	136,8
Corona norvegese	10,397
Rublo russo	-
Lira turca	56,3598
Dollaro australiano	1,6061
Real brasiliano	6,1579
Dollaro canadese	1,5701
Yuan cinese	7,5177
Dollaro di Hong Kong	8,8399
Rupia indonesiana	20425,83
Shekel israeliano	3,5641
Rupia indiana	106,6318
Won sudcoreano	1508,18
Peso messicano	21,0086
Ringgit malese	4,5789
Dollaro neozelandese	1,9988
Peso filippino	71,578
Dollaro di Singapore	1,4398
Baht tailandese	37,902
Rand sudafricano	18,5404

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06119

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1224
Yen	177,85
Corona ceca	24,289
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,83393
Fiorino ungherese	363,18
Zloty polacco	4,389
Nuovo leu romeno	5,3385
Corona svedese	10,9845
Franco svizzero	0,918
Corona islandese	136,8
Corona norvegese	10,4365
Rublo russo	-
Lira turca	56,1729
Dollaro australiano	1,6033
Real brasiliano	6,1355
Dollaro canadese	1,5675
Yuan cinese	7,4846
Dollaro di Hong Kong	8,8055
Rupia indonesiana	20281,15
Shekel israeliano	3,5598
Rupia indiana	106,0395
Won sudcoreano	1509,28
Peso messicano	20,8655
Ringgit malese	4,5412
Dollaro neozelandese	1,9966
Peso filippino	70,706
Dollaro di Singapore	1,4336
Baht tailandese	37,533
Rand sudafricano	18,4268

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06120

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1165
Yen	176,77
Corona ceca	24,35
Corona danese	7,4752
Lira Sterlina	0,83415
Fiorino ungherese	363,9
Zloty polacco	4,3925
Nuovo leu romeno	5,3403
Corona svedese	11,026
Franco svizzero	0,9143
Corona islandese	136,8
Corona norvegese	10,526
Rublo russo	-
Lira turca	55,9957
Dollaro australiano	1,625
Real brasiliano	6,1449
Dollaro canadese	1,5705
Yuan cinese	7,4485
Dollaro di Hong Kong	8,7505
Rupia indonesiana	20208,93
Shekel israeliano	3,5717
Rupia indiana	104,8645
Won sudcoreano	1517,02
Peso messicano	20,8828
Ringgit malese	4,5319
Dollaro neozelandese	2,0141
Peso filippino	70,358
Dollaro di Singapore	1,4309
Baht tailandese	37,459
Rand sudafricano	18,4649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06121

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-274) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

